

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 5

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° febbraio 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **20.** Sentenza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Espropriazione per pubblica utilità - Nuovo testo unico - Diretta applicabilità alla Provincia autonoma di Trento, in attesa dell'adeguamento - Ricorso della Provincia autonoma - Denunciata interferenza di norme statali, legislative e regolamentari, in materia attribuita alla competenza separata e riservata della Provincia - Sopravvenuta rettifica della norma censurata - Cessazione della materia del contendere.

- D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lettera *d*).
- Costituzione, art. 117, sesto comma; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 22, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Espropriazione per pubblica utilità - Pubblicità del procedimento espropriativo - Destinatari della comunicazione in numero superiore a cinquanta - Pubblicità mediante affissione all'albo pretorio, quotidiani e sito informatico - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata interferenza di norme statali nell'autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia - Assenza di motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lettera *h*).
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

N. **21.** Sentenza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano - Omessa intesa con il Presidente della Regione - Ricorsi della Regione Toscana - Menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alle Regioni, violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione in assenza di intesa - Annullamento dei decreti ministeriali impugnati.

- Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell'8 giugno 2005, DEC/DPN 1048.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.....

Pag. 13

N. **22.** Sentenza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Oggetto - Censura di intera legge - Quesito di costituzionalità individuabile con certezza - Ammissibilità del ricorso.

Costituzione in giudizio della Regione convenuta - Deposito di atto privo della procura *ad litem* - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, comma 1.

Regione Abruzzo - Lavoro e occupazione - Disciplina regionale per il contrasto e la prevenzione del *mobbing* - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro, irragionevolezza - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e art. 118, primo comma.....

Pag. 20

N. 23. Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Notifica oltre il termine - Omessa previsione di sanzione processuale - Denunciata compressione del diritto di difesa - Quesito articolato in una gamma di eventualità e condizioni tali da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta, nonché indeterminazione del *petitum* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 415-*bis*.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma

» 24

N. 24. Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 30 giugno 2004.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 26

N. 25. Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Eccezione di inammissibilità - Questione sollevata da giudice amministrativo in sede cautelare - Asserito esaurimento della *potestas iudicandi* del rimettente - Reiezione.

Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Marchio, denominazione o testata identificativa che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale - Divieto di utilizzo e diffusione - Denunciato contrasto con il canone di ragionevolezza, compressione della libertà di iniziativa economica privata, lesione della proprietà privata, nonché della libertà di informare - Ambiguità del quesito, nonché descrizione incompleta della fattispecie *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78), art. 2, comma 2-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 21

» 29

N. 26. Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario - Dichiarazione di litispendenza - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Questione prematura, sollevata da giudice non ancora designato alla trattazione delle cause riunite - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 273 e 39, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.....

Pag. 34

N. 27. Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minoranze linguistiche - Appartenenti alla minoranza linguistica slovena - Diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali - Tutela accordata ai soli residenti nei territori di tradizionale insediamento - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle minoranze cui si applica il bilinguismo perfetto - Giudizio *a quo* non validamente instaurato per un vizio macroscopico rilevabile d'ufficio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 122 e legge 23 febbraio 2001, n. 38, artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4 (in combinato disposto); legge 23 febbraio 2001, n. 38, artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, stessa legge.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3

» 36

N. 28. Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base a supposto diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, compressione del diritto di difesa, contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Impropria attivazione del giudizio di legittimità costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180), artt. 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113

» 40

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Energia - Norme della Provincia di Trento - Disposizioni urgenti in materia di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico - Modifica della precedente disciplina provinciale delle concessioni a seguito delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 promosse dalla Commissione europea e nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari (art. 1-bis, comma 16, d.P.R. n. 235/1977) - Proroga a favore dei concessionari uscenti - Anticipazione dei termini di presentazione delle domande al 31 dicembre 2005 per le concessioni in scadenza fino al 2010 - Rilascio o rinnovo delle concessioni previo accertamento della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque - Rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva in materia di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per violazione dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Mancata attesa della fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali (avvenuta successivamente alla emanazione della legge provinciale con la legge finanziaria 2006) - Mancato rispetto degli obblighi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e, di conseguenza, con le esigenze concorrenziali del mercato - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Provincia Trento 6 dicembre 2005, n. 17.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. e) e terzo; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 9, e 107; Trattato CE, artt. 43 e 49.....

Pag. 43

- n. 15. Ordinanza del 1° giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 2006) emessa dal G.u.p. del Tribunale di Potenza.

Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori - Previsione di soglie di non punibilità e della pena della reclusione da sei mesi a tre anni - Inadeguatezza di tale trattamento sanzionatorio - Contrasto con la normativa comunitaria in materia.

- Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile, nella parte in cui modifica l'art. 2622.
- Costituzione, artt. 11 e 117, in relazione all'art. 6 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968

» 46

N. 16. Ordinanza del 31 agosto 2005 emessa dalla Corte di cassazione.

Reati e pene - Alterazione di stato - Alterazione dello stato civile di un neonato, nella formazione di un atto di nascita, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità - Trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per il reato di alterazione di stato civile mediante la sostituzione di un neonato (art. 567, primo comma, cod. pen.) e per il reato di infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale (art. 578 cod. pen.) - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità delle pene.

– Codice penale, art. 567, secondo comma.

– Costituzione, art. 3 Pag. 52

N. 17. Ordinanza del 24 novembre 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto (nella specie Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Proroga di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge censurata, del termine perentorio previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 - Irragionevolezza - Violazione dei principi dell'affidamento e di certezza del diritto, per la retroattività della norma impugnata - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di potere legislativo.

– Legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 1, comma 3; legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, comma 1.

– Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127 » 54

N. 18. Ordinanza dell'11 ottobre 2005 emessa dal Giudice di pace di Lanciano.

Circolazione stradale - Rilevamento delle infrazioni stradali mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo - Potere del Prefetto di eliminare con proprio decreto su alcuni tratti di strada l'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione previsto dall'art. 200 del codice della strada - Eccesso di delega - Assenza nella legge n. 85/2001 di principi e criteri direttivi idonei a giustificare la compressione del diritto dell'automobilista alla contestazione immediata - Violazione del diritto di difesa.

– Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, art. 4, commi 1, 2 e 4.

– Costituzione, artt. 24 e 76; legge 22 marzo 2001, n. 85, art. 2, lett. s) » 60

N. 19. Ordinanza dell'11 ottobre 2005 emessa dal Tribunale militare di Palermo.

Reati militari - Diffamazione - Possibilità di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilità della condotta - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analogo reato comune.

– Codice penale militare di pace, art. 227.

– Costituzione, art. 3 » 62

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 20

Sentenza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Espropriazione per pubblica utilità - Nuovo testo unico - Diretta applicabilità alla Provincia autonoma di Trento, in attesa dell'adeguamento - Ricorso della Provincia autonoma - Denunciata interferenza di norme statali, legislative e regolamentari, in materia attribuita alla competenza separata e riservata della Provincia - Sopravvenuta rettifica della norma censurata - Cessazione della materia del contendere.

- D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lettera *d*).
- Costituzione, art. 117, sesto comma; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 22, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Espropriazione per pubblica utilità - Pubblicità del procedimento espropriativo - Destinatari della comunicazione in numero superiore a cinquanta - Pubblicità mediante affissione all'albo pretorio, quotidiani e sito informatico - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata interferenza di norme statali nell'autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia - Assenza di motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lettera *h*).
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *d*) e lettera *h*), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 24 marzo 2003, depositato in cancelleria il 1° aprile 2003 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 marzo 2003, e depositato il 1° aprile 2003, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettera *d*) e lettera *h*), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per violazione degli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione e in particolare dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, e inoltre del principio di certezza del diritto.

La Provincia ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, le competenze regionali in materia espropriativa, abbia previsto l'applicabilità diretta delle norme statali anche per le Province autonome.

Infatti, da un lato, l'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 302 del 2002, che ha modificato l'art. 5 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), stabilisce che le disposizioni del t.u. «operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano finché esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia», e che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»; dall'altro, la lettera *h*), modificando l'art. 11 del predetto t.u. sulle espropriazioni, dispone che «al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento», e precisa che «l'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto» e che qualora «il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo».

La Provincia rileva che la prima delle due disposizioni mantiene la clausola di salvaguardia già contenuta nell'originario testo dell'art. 5 del d.P.R. n. 327 del 2001, relativa alla speciale autonomia del Trentino-Alto Adige, ma al tempo stesso sancisce la diretta applicabilità delle norme statali anche alla Provincia di Trento, aggiungendo che sul nuovo testo sono possibili varie interpretazioni, alcune delle quali lesive delle prerogative legislative provinciali.

La seconda delle disposizioni denunciate contrasta con la potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di organizzazione dei propri uffici (art. 8, numero 1, dello statuto); e comunque, prevedendo l'art. 11, comma 2, del t.u. sulle espropriazioni (come modificato dalla norma in esame), uno specifico comportamento della Provincia autonoma, si ravvisa una violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale rammenta che con il decreto legislativo n. 302 del 2002 sono state introdotte modifiche e integrazioni al t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001), onde assicurare il coordinamento con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo), in attuazione della delega di cui all'art. 5, penultimo comma, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

Riguardo all'art. 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 302 del 2002, modificativo dell'art. 11 del t.u. sulle espropriazioni, esso mira a favorire la partecipazione dei cittadini al procedimento, ed è giustificato dalla potestà normativa statale riconosciuta non solo dalla lettera *m*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, ma anche dalla successiva lettera *r*) (coordinamento informativo e informatica), che non tollera differenti applicazioni a seconda della diversa residenza dei cittadini e della diversa costituzione dei beni oggetto dei diritti da tutelare: la previsione della pubblicazione di un avviso su un sito internet non impone un comportamento alla Provincia, ma prevede solo che ove quello strumento esista, esso sia utilizzato per assicurare ai cittadini una più efficace tutela dei propri diritti. La questione è dunque infondata.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, con la quale, riguardo alla prima questione, chiede dichiararsi la cessazione materia del contendere, per avere la norma

impugnata subito un ritocco, nel senso auspicato da essa Provincia, come da comunicato del 28 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 2003); riguardo alla seconda, sottolinea che sostanzialmente lo Stato non contesta che l'art. 11 t.u. sulle espropriazioni abbia imposto un comportamento alla Provincia.

Replica alle giustificazioni addotte dall'Avvocatura, assumendo che la previsione non è riconducibile ai livelli minimi delle prestazioni essenziali in materia di diritti, trattandosi di una semplice modalità di comunicazione, ulteriore rispetto ad altre forme, e dunque di sicuro non essenziale.

Non si tratterebbe neppure di coordinamento informatico, posto che questo è necessario per assicurare comunanza di linguaggi, procedure e standard omogenei, e permettere la comunicabilità tra sistemi informatici della pubblica amministrazione.

Resta comunque ferma la censura riferita all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, per la diretta applicabilità alla Provincia, con imposizione di specifico comportamento.

Peraltro, si aggiunge nella memoria, la previsione di pubblicazione informatica dell'avvio del procedimento espropriativo non è idonea a concretare uno dei limiti alla potestà legislativa primaria, neppure di quelli esistenti prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che l'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede ora che le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano la materia (del procedimento amministrativo) nel rispetto delle garanzie del cittadino, come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), laddove prevede la diretta applicabilità del nuovo t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità anche alla Provincia autonoma di Trento, finché essa non si adegui ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al t.u., per violazione degli artt. 8, numero 22, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, per l'interferenza di norme statali, legislative e regolamentari, in materia attribuita alla competenza «separata e riservata» della Provincia.

La stessa Provincia dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 302 del 2002, laddove, regolando le forme di pubblicità del procedimento espropriativo, stabilisce che qualora il numero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo sia superiore a cinquanta, questa è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, per violazione degli artt. 8, numero 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, per l'interferenza di norme statali nell'autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia.

2. — In ordine alla prima delle questioni di legittimità costituzionale proposte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'art. 5, comma 3, prima parte, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 302 del 2002 stabiliva testualmente che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Come da comunicato del 28 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2003, n. 173), la norma è stata rettificata con la soppressione delle parole «e delle Province autonome di Trento e Bolzano», con ciò eliminando il dubbio della Provincia ricorrente.

La rettifica dell'espressione normativa, con relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è legittima, in quanto consentita dall'art. 15 del d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 (Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), senza che rilevi se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore.

3. — Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 302 del 2002, la ricorrente si limita a dedurre che «la norma statale interferisce nella autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento, violando la potestà legislativa di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto e, nella misura in cui prescrive un'attività amministrativa, la relativa potestà amministrativa» e che «in ogni caso sarebbe violato anche l'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992».

Nelle questioni di legittimità costituzionale, tanto se proposte in via incidentale (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), quanto se sollevate in via principale (art. 34, secondo comma, della stessa legge) è requisito imprescindibile di ammissibilità una minima sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale la questione stessa è sollevata (sentenza n. 87 del 1998).

Nella specie la questione è inammissibile per l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente (sentenza n. 335 del 2005), senza che tale originaria inammissibilità possa ritenersi superata dalle argomentazioni contenute nella memoria predisposta per l'udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 302 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 21

Sentenza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano - Omessa intesa con il Presidente della Regione - Ricorsi della Regione Toscana - Menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alle Regioni, violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione in assenza di intesa - Annullamento dei decreti ministeriali impugnati.

- Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell'8 giugno 2005, DEC/DPN 1048.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell'8 giugno 2005, DEC/DPN 1048, promossi con due ricorsi della Regione Toscana, notificati rispettivamente il 1° febbraio e il 4 agosto 2005, depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 12 agosto successivi ed iscritti al n. 9 del registro conflitti 2005 ed al n. 26 del registro conflitti tra enti 2005.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2005 (reg. confl. n. 9 del 2005), la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 con il quale è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.

La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede, per la nomina del presidente degli Enti parco, un meccanismo di intesa tra il Ministro dell'ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Toscana, il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, e che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di nomina innanzi richiamato.

Riferisce la Regione ricorrente che la questione, riguardante il procedimento concernente la nomina del Presidente del Parco nazionale dell'arcipelago toscano, è già nota alla Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27 del 2004.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il Ministro dell'ambiente ed i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l'intesa per nominare, quale Presidente dell'Ente Parco dell'arcipelago toscano, il dott. Ruggero Barbetti. La Regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio diniego all'intesa richiesta e chiedeva un incontro urgente allo scopo di ricercare l'intesa. Con il proprio decreto del 19 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nominava un commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti.

Tale decreto veniva annullato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 27 del 2004.

Successivamente, con decreto del 19 febbraio 2004, il Ministro nominava il dott. Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario straordinario e subcommissario dell'ente in oggetto, per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004.

Il provvedimento era motivato con la necessità di garantire l'ordinaria amministrazione dell'organo scaduto, nell'attesa di addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando la sua disponibilità, manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento dell'intesa prescritta dalla legge.

Con nota del 29 marzo 2004, inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e poi spedita per posta, il Presidente della Regione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza degli incarichi del commissario e del vice-commissario fissata per il 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini dell'intesa per la nomina del Presidente dell'Ente parco, proponeva al Ministro alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell'intesa per la nomina a Presidente dell'ente in oggetto, ed allegava i relativi *curricula*. Venivano proposti il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il prof. Santi; i relativi *curricula* dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per poter svolgere l'incarico. Il Presidente della Regione, nella citata nota, chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere più dettagliatamente i profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.

Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004, nominava il dott. Ruggero Barbetti quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla Regione, con cui si chiedeva l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che la Regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l'esigenza di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e, quanto al nome proposto — quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si era perfezionata la procedura dell'intesa — se ne sosteneva l'idoneità «per le sue capacità professionali e per la specifica conoscenza del territorio di riferimento».

La Regione, a fronte di tale decreto, affermava di non aver mai ricevuto la lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro sosteneva di aver avviato la procedura dell'intesa. Ed infatti tale nota era pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 — né del resto sarebbe potuta arrivare prima, essendo stata spedita dall'ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 aprile 2004, come attestava il timbro postale della lettera pervenuta — quando già era scaduto il precedente commissario.

A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, pervenuta alla Regione in data 14 aprile 2004, in cui il medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della adozione dell'atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario dell'Ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva che l'intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile.

Il Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di nomina commissariale, intendendo così favorire il procedimento per il raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile 2004, rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto rispondere prima perché quella lettera era pervenuta solo in data 6 aprile 2004, in quanto spedita dall'ufficio postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il Presidente, al fine di addivenire ad un possibile accordo, riconfermava il contenuto della precedente lettera del 29 marzo (che veniva nuovamente trasmessa): in sostanza dunque il Presidente, nel richiamare le motivazioni in precedenza espresse in merito all'unico nominativo proposto dal Ministro, rilevava che, per addivenire all'intesa,

non poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome su cui l'intesa non era stata raggiunta e indicava di nuovo al Ministro tre nominativi (già segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti con requisiti di elevata professionalità in rapporto all'incarico di presidente dell'Ente parco.

In data 20 aprile 2004 il Presidente della Regione Toscana scriveva ancora al Ministro affermando di aver sempre e tempestivamente risposto alle richieste ministeriali; evidenziava che i ritardi imputati non erano sussistenti; chiariva di aver sempre motivato le proprie posizioni in merito all'unico nome proposto dal Ministro (cioè quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego all'intesa non era collegato allo schieramento politico del dott. Barbetti («lo prova il fatto che fra le proposte da me formulate per la presidenza dell'ente parco sono facilmente rintracciabili ipotesi sintoniche con l'attuale maggioranza di Governo»), ma alla necessità, sempre fatta presente, che il Presidente del Parco avesse anche un forte legame istituzionale con le realtà locali.

Ancora il Presidente evidenziava che la leale collaborazione avrebbe reso necessario non proporre da parte del Ministro sempre e solo il medesimo nominativo su cui non era stata raggiunta l'intesa, ed auspicava una positiva soluzione della vicenda nella riunione del 4 maggio.

Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava al Ministro in data 12 maggio 2004 una propria ulteriore nota, in cui evidenziava che l'incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo per «l'ennesima riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero Barbetti» che «non può in tutta evidenza essere considerata espressione di una volontà di leale e costruttiva collaborazione».

Il Presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione o attraverso una proposta alternativa a quella del dott. Ruggero Barbetti, o esprimendo le necessarie valutazioni rispetto a quelle che la Regione aveva da tempo indicato. A tale lettera rispondeva il Ministro con nota del 17 maggio, ove si esprimeva rammarico e si preannunciava un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 2004 si confermava, quale commissario dell'ente, sempre il dott. Barbetti per ulteriori sessanta giorni decorrenti dal 5 giugno.

In tale decreto si citano solo due lettere del Ministro, una del 17 maggio con cui il Ministro avrebbe ribadito la necessità di dare corso alle nomine dei vertici istituzionali dell'Ente parco attraverso lo strumento dell'intesa, e la seconda, sempre nella stessa data, inviata al Presidente della Regione, ove il Ministro dichiarava di essere disponibile a riprendere l'iter finalizzato all'intesa. Era evidentemente parziale — secondo la ricorrente — la ricostruzione dei fatti contenuta in tale decreto in cui non si richiamano volutamente tutte le note inviate dal Presidente della Regione e in cui si omette ogni indicazione dei motivi per cui le proposte indicate dallo stesso Presidente non erano state prese in considerazione.

Anche in questo caso il Presidente della Regione Toscana riteneva di non ricorrere avverso tale decreto.

In seguito, il Presidente della Regione inviava un'ulteriore comunicazione al Ministro in data 28 giugno 2004, ove, appellandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, gli chiedeva di esprimere una valutazione sulle proposte della Regione e di formulare una proposta alternativa a quella del dott. Barbetti che consentisse il raggiungimento dell'accordo.

A questa lettera seguivano un ulteriore decreto in data 22 luglio, di proroga dell'incarico commissariale al dott. Barbetti per altri sessanta giorni a far data dal 4 agosto 2004, nonché il decreto del 24 settembre di proroga dell'incarico, sempre al dott. Barbetti, per altri sessanta giorni dal 4 ottobre 2004. Tale incarico quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004.

Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro, con effetto dal 3 dicembre 2004 ha prorogato il medesimo incarico commissariale sempre al dott. Barbetti, ma, questa volta, per la durata di sei mesi.

Il provvedimento lederebbe le competenze costituzionali garantite alla Regione e violerebbe il principio di leale cooperazione, recando *vulnus* agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Da quanto esposto nel fatto e attestato nei documenti depositati, risulta infatti che, dopo l'annullamento della nomina commissariale a seguito della sentenza n. 27 del 2004, il dott. Barbetti (e quindi quello stesso soggetto sul quale non è stata raggiunta l'intesa tra il Ministro ed il Presidente della Regione Toscana), esercita le funzioni di Presidente del Parco dell'arcipelago toscano (anche se con la qualifica di commissario, ma con identici poteri del presidente e con garanzia di durata, grazie alle proroghe) ormai ininterrottamente dal 6 aprile 2004.

Nella sentenza n. 27 del 2004, la Corte — dopo aver rilevato che la nomina commissariale non può essere giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del presidente «perché in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario una persona non gradita dal Presidente della regione» — ha richiamato e confermato importanti principi in tema di intese tra Stato e Regioni.

In particolare la Corte ha ricordato che «lo strumento dell'intesa costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte

a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (*cf.* sentenza n. 351 del 1991)».

Pertanto, con specifico riferimento alla prima nomina del commissario dell'Ente Parco dell'arcipelago toscano, la Corte ha evidenziato che «proprio per il fatto che alla nomina del Commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo». Nel caso di specie la nomina commissariale è stata dichiarata illegittima per il «mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (cioè del commissario).

Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la sentenza n. 27 del 2004 non ha affatto rispettato, si afferma nel ricorso, i suddetti principi.

Il Presidente della Regione, infatti, si è tempestivamente attivato, ha proposto nomi di soggetti competenti, con dimostrata professionalità, ed ha reiteratamente chiesto risposte in merito.

A fronte di tale comportamento della Regione, il Ministro — sottolinea la ricorrente — non ha nemmeno preso in considerazione i nominativi proposti dalla stessa, senza esplicitare i motivi di tale disinteresse, e ha tenuto un comportamento ambiguo: nel decreto del 6 aprile 2004, con il quale ha rinominato commissario il dott. Barbetti, dopo l'annullamento della precedente nomina, si afferma che la Regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 con cui era stata richiesta l'intesa e non si richiama la lettera regionale del 29 marzo 2004, nonostante quest'ultima fosse stata trasmessa via fax allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004, mentre la lettera del 17 marzo 2004 non poteva essere pervenuta alla Regione il 6 aprile, essendo stata inviata per posta prioritaria il 3 aprile 2004.

Inoltre il Ministro, negli atti di proroga del commissario, ha inserito clausole di mero stile, con le quali ha dichiarato di voler addivenire all'intesa, ha affermato che il commissariamento va superato, che il medesimo è funzionale solo al raggiungimento dell'intesa ma, nella sostanza, a tali frasi non ha mai corrisposto un comportamento costruttivo, di «reiterate trattative volte a superare le divergenze». Prova sicura di tale disponibilità, solo formale e non sostanziale, è la circostanza che il Ministro abbia sempre avanzato un solo nome, quello del dott. Barbetti, senza mai neppure tentare di costruire l'intesa proponendo ulteriori nominativi.

Con il provvedimento oggetto del conflitto si proroga il commissariamento per sei mesi: è dunque evidente, osserva la ricorrente, che si tende a stabilizzare un organo straordinario che, per sua natura, dovrebbe avere una durata ben più limitata.

È significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali sessanta giorni a sei mesi, ciò che costituirebbe la conferma che non esiste alcuna volontà di ricercare un'intesa con il Presidente della Regione, ma si vuole solo istituzionalizzare e rendere più stabile il commissario.

Tutto quanto esposto evidenzerebbe che il Ministro si è limitato a proporre un nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare quelle necessarie trattative che, sole, possono permettere il superamento delle divergenze.

La Regione Toscana ha «tollerato» i decreti del 6 aprile, del 7 giugno, del 22 luglio e del 24 settembre, con i quali è stato rinominato e prorogato il commissario Barbetti, nonostante i medesimi fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l'amministrazione ha infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta giorni, potesse consentire al Ministro di attivare e soprattutto di proseguire in modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva collaborazione, e, dunque, preordinato a ricercare in modo efficace e a trovare l'intesa con la Regione medesima.

Ormai appare invece chiaro — rileva la ricorrente — che nulla di tutto ciò ha fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende, senza compiere alcuna attività, la scadenza degli incarichi commissariali e poi li proroga; avendo constatato che i precedenti atti non sono stati impugnati dalla Regione, con l'ultimo decreto ha prorogato addirittura per sei mesi l'incarico commissariale «per garantire la continuità amministrativa dell'ente, nelle more della definizione dell'intesa». È impossibile non constatare, anche considerando le identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che si tratta di una motivazione formale, che si esaurisce in frasi vuote di qualsiasi contenuto concreto, perché il procedimento per addivenire all'intesa non verrà mai coltivato dal Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria.

Il comportamento «sleale» del Ministro determina una sicura lesione delle competenze regionali.

Il presidente, infatti, è l'organo fondamentale che rappresenta il parco e ne coordina l'attività; fa parte del consiglio direttivo che adotta lo statuto dell'ente, delibera i bilanci, il regolamento ed il piano del parco.

In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le scelte dell'Ente parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono con le competenze regionali. Infatti il parco dell'arcipelago toscano è stato istituito (con il

citato d.P.R. 22 luglio 1996) per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la promozione sociale ed economica. E ancora, in base all'art. 11 della legge n. 394 del 1991, il regolamento del parco dovrà disciplinare le attività consentite nello stesso, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia e alle modalità di costruzione di opere e di manufatti, alle attività artigianali, commerciali, alle attività agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative.

Non può quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'Ente parco (di cui, si ripete, il presidente è l'organo fondamentale) verrà ad interferire con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio (nelle quali rientra la difesa del suolo e quindi l'attività di difesa idrogeologica prevista all'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1996 istitutivo del parco, nonché la disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi all'interno del parco), dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca.

Pertanto, l'interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare l'intesa richiesta dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 quale forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.

Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente dell'ente e che, sole, legittimano la nomina del commissario è sicuramente contrario — si rileva nel ricorso — ai principi di leale collaborazione e determina, per quanto sopra esposto, una lesione delle competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del presente conflitto, volto a difendere attribuzioni costituzionali regionali che sono impedito e menomate dall'illegittimo esercizio dei poteri altrui.

La ricorrente chiede pertanto che la Corte costituzionale accolga il ricorso e dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, continuare a prorogare l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano e, per conseguenza, annulli il decreto ministeriale del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Secondo la difesa erariale il ricorso sarebbe inammissibile perché mancherebbe l'indicazione dell'interesse costituzionalmente garantito leso dal provvedimento impugnato, potendosi lamentare una violazione del principio di leale collaborazione solo a fronte di una concreta attività del commissario pregiudizievole degli interessi della Regione. Inoltre, «nel persistere del dissenso tra Ministro e Regione il risultato a cui porterebbe l'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe solo di togliere all'ente il suo organo operativo rendendo impossibile le iniziative indispensabili per la tutela di interessi ambientali propri anche della Regione».

Il ricorso sarebbe anche infondato perché la Regione ha mantenuto la sua posizione negativa sul nominativo proposto dal Ministro senza darne una effettiva motivazione, pur avendo avuto la Regione la possibilità di verificare nei fatti l'idoneità del commissario. I motivi della proposta del commissario straordinario sono stati esposti dal Ministro nella sua nota del 17 marzo 2004, alla quale la Regione ha risposto il 29 marzo successivo definendo l'ipotesi «non praticabile», con una formula solo assertiva e non motivata. In particolare, sono stati lamentati il mancato completamento dell'iter di approvazione del parco, il permanere di un sostanziale abbandono dell'isola di Pianosa e un procedimento di costituzione dell'area marina protetta che non coinvolgeva inizialmente la comunità del parco, la Provincia e la Regione. Tuttavia la Regione ha trascurato di considerare che i compiti elencati, per la loro rilevanza, non potevano essere portati a termine da un commissario straordinario con nomina di breve durata.

3. — Con ricorso notificato in data 12 agosto 2005 (reg. confl. enti n. 26 del 2005), la Regione Toscana ha sollevato un nuovo conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con cui è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 4 giugno 2005.

La ricorrente ribadisce le argomentazioni già esposte nel ricorso depositato in data 10 febbraio 2005 ed evidenzia altresì la sussistenza, nel caso in esame, delle gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'esecuzione dell'atto oggetto del presente conflitto di attribuzione, in pendenza del relativo giudizio: ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato conferma per altri sei mesi una nomina commissariale illegittima perché lesiva delle attribuzioni regionali in quanto adottata in dispregio delle essenziali regole della leale collaborazione. D'altra parte, a fronte di provvedimenti che confermano e prorogano di sei mesi in sei mesi la nomina commissariale, la sospensione dell'esecutività del provvedimento diviene l'unico strumento per ristabilire il rispetto delle regole costituzionali, perché altrimenti la pronuncia di

merito interverrebbe quando ormai l'atto ha esaurito i suoi effetti ed è stato sostituito con un nuovo provvedimento. Per scongiurare tale grave situazione, che priva la Regione della tutela idonea a ristabilire il rispetto delle proprie competenze costituzionali, appare indispensabile la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto del presente ricorso.

La Regione ricorrente ha chiesto pertanto che la Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto di cui si tratta, accolga il ricorso e dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nominare e prorogare il commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano senza che siano avviate e proseguite effettive trattative con la Regione per il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente e per conseguenza annulli il decreto ministeriale dell'8 giugno 2005 DEC/DPN 1048, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

4. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, riservando al prosieguo del giudizio una compiuta difesa nel merito delle questioni sollevate dalla Regione ricorrente.

5. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha contestato le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza dei ricorsi formulate dalla difesa erariale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana, con due distinti ricorsi (reg. confl. enti nn. 9 e 26 del 2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del patrimonio, deducendo che non spetta a quest'ultimo prorogare il commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano per un periodo di sei mesi, poi prorogato di ulteriori sei mesi, in mancanza dell'intesa con il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il parco), prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, sicché la nomina fatta in mancanza di essa costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, in violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni.

2. — Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto due decreti ministeriali, entrambi relativi alla proroga della nomina della stessa persona a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.

3. — Va preliminarmente esaminata la eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità dei ricorsi per insussistenza della violazione del principio di leale collaborazione, potendosi lamentare siffatta violazione solo a fronte di una concreta attività del commissario pregiudizievole agli interessi della Regione.

La eccezione è infondata.

Nella specie, sussiste infatti l'interesse ai ricorsi perché con gli stessi non si deducono comportamenti illegittimi del commissario, ma si contesta la legittimità della sua nomina.

4. — Parimenti infondata è l'ulteriore censura di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui «nel persistere del dissenso tra Ministro e Regione il risultato a cui porterebbe l'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe solo di togliere all'ente il suo organo operativo rendendo impossibile le iniziative indispensabili per la tutela di interessi ambientali e territoriali, propri anche della Regione».

Il protrarsi del dissenso dei soggetti tenuti all'intesa può danneggiare gli interessi ambientali e territoriali dell'intera comunità nazionale, ma non induce alcuna inammissibilità, non incidendo sul potere della ricorrente di denunciare la lesività dei provvedimenti impugnati.

5. — Nel merito, i ricorsi sono fondati.

6. — Questa Corte, investita di identica questione in relazione alla nomina del commissario straordinario dello stesso Ente, ha stabilito che — mentre l'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo avere individuato, al comma 2, fra gli organi dell'Ente parco il Presidente, dispone, nel successivo comma 3, che lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale — nessuna disposizione prevede fra gli organi dell'Ente il commissario straordinario, ed ha aggiunto che ciò non esclude il potere del Ministro del-

l'ambiente di nominarlo nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991, puntualizzando che tale potere non è, però, esercitabile liberamente (sentenza n. 27 del 2004).

Nella stessa decisione si è, infatti, precisato che «proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo». Si è altresì aggiunto che «il mancato rispetto della necessaria proceduralizzazione per la nomina del Presidente, rende illegittima la nomina del commissario straordinario, mentre è irrilevante il problema concernente l'apposizione di un termine alla permanenza in carica del Commissario straordinario, poiché la nomina risulta illegittima a prescindere da qualsiasi termine che fosse stato posto alla sua durata»; si è infine concluso che «l'illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo».

Questi principi — confermati dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 339 del 2005) — risultano violati in occasione dell'emanazione dei due decreti ministeriali impugnati, non potendo considerarsi avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente dell'Ente parco la riproposizione dello stesso nominativo da parte del Ministro dell'ambiente (in presenza del rifiuto della controparte di aderire a tale designazione) e la mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della Regione Toscana.

Va, pertanto, dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del Presidente. Conseguentemente, vanno annullati i decreti del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e dell'8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con i quali è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano.

7. — La pronuncia di merito assorbe la decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato da parte della Regione Toscana.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente, e, per l'effetto, annulla i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 di proroga del commissario straordinario del predetto Ente Parco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0051

N. 22

Sentenza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Oggetto - Censura di intera legge - Quesito di costituzionalità individuabile con certezza - Ammissibilità del ricorso.

Costituzione in giudizio della Regione convenuta - Deposito di atto privo della procura *ad litem* - Inammissibilità.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, comma 1.

Regione Abruzzo - Lavoro e occupazione - Disciplina regionale per il contrasto e la prevenzione del *mobbing* - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro, irragionevolezza - Non fondatezza della questione.

– Legge Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), e terzo comma, e art. 118, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno *mobbing* e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 25 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 2 novembre 2004 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *g*) e *l*), e terzo comma, nonché all'art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26, (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno *mobbing* e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro).

Osserva il ricorrente che gli artt. 1 e 3 della legge impugnata utilizzano ripetutamente l'espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il *mobbing* nei luoghi di lavoro» o espressioni similari, senza però darne una definizione, ed in tal modo pongono norme «in bianco», che rimettono cioè ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare il disposto legislativo, sostituendosi al legislatore statale, riconosciuto competente in materia dalla sentenza n. 359 del 2003 di questa Corte.

Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consulativo) e relative funzioni, operano la scelta unilaterale di attribuire preminenza agli apparati sanitari piuttosto che a quelli cui è affidata la tutela e sicurezza del lavoro od a quelli competenti per le attività produttive.

L'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 3, della legge in esame consentono poi ai predetti centri di riferimento e di ascolto di «assumere» personale precario di non specificata qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria assegnata».

Infine, la legge in esame non individua né l'ambito dell'«intervento della Regione Abruzzo», né la tipologia dei «luoghi di lavoro», rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, con invasione della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Nel complesso la legge, oltre a disattendere il citato insegnamento di questa Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi generali e la necessità di trovare un equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per «interventi» nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti.

La legge censurata sarebbe perciò lesiva anche dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile si realizza attraverso un'incidenza sui rapporti civilistici interpersonali del tutto imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che, in pratica, inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.

La legge, infine, viola l'art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il mobbing e lo stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i molteplici interessi compressi, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

2. — Nell'imminenza dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria in cui osserva che, sulla base della citata sentenza n. 359 del 2003, è possibile ascrivere all'ambito dell'ordinamento civile quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro ed alla salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, mentre ciò che riguarda i riflessi degli atti vessatori sulla salute fisica e psichica della persona riguarderebbe la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro. La legge impugnata ha prodotto inoltre norme organizzatorie che prevedono sportelli i quali si aggiungono ai comitati paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, senza farsi carico dell'eventuale duplicazione di procedure e dei possibili contrasti.

Si ribadisce, infine, che la mancata definizione del mobbing da parte della legge impugnata non vale ad escluderne l'illegittimità.

3. — Per la Regione Abruzzo è stato depositato un atto di costituzione a margine del quale è conferita procura relativa ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso altra legge della stessa Regione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, nonché all'art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), perché lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Il ricorrente sostiene, altresì, che la legge impugnata attiene anche alla tutela della salute ed alla tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe di competenza legislativa concorrente, irragionevolmente privilegiando le strutture sanitarie e non limitandosi a dettare la disciplina di dettaglio, pur in assenza di una legislazione statale specifica sul fenomeno del mobbing.

A conforto delle proprie tesi il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 359 del 2003, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).

2. — In via preliminare si rileva l'ammissibilità del ricorso, ancorché esso concerna un'intera legge, in quanto l'omogeneità di questa riguardo all'oggetto non genera incertezze sul contenuto delle censure e quindi sui limiti e le ragioni dello scrutinio di costituzionalità (v. sentenza n. 359 del 2003 e sentenze ivi citate sul punto).

3. — Va invece dichiarata inammissibile — ai sensi degli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale — la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, per la quale è stato depositato un atto privo della procura *ad litem*: la stessa risulta infatti conferita in relazione ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge 5 agosto 2004, n. 22 recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica» della medesima Regione.

4. — Nel merito il ricorso non è fondato.

Il richiamo alla sentenza n. 359 del 2003 non giova al ricorrente, per la sostanziale diversità di contenuti tra la legge della Regione Lazio n. 16 del 2002, dichiarata costituzionalmente illegittima, e la legge della Regione Abruzzo, oggetto del presente scrutinio.

Con la sentenza citata questa Corte rilevò in primo luogo che il fenomeno del mobbing, emerso nella vita sociale e unitariamente considerato nell'ambito delle scienze sociali, era ancora privo di una specifica disciplina legislativa statale, ma era venuto in evidenza in controversie decidendo le quali i giudici comuni lo avevano ricondotto, per alcuni suoi aspetti, sotto le previsioni dell'art. 2087 cod. civ. In tale decisione la Corte affermò inoltre che la normativa in materia di mobbing può avere una pluralità di oggetti. Essa può riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso, l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di cui la vittima può avere bisogno nonché il regime degli atti o comportamenti posti in essere da quest'ultima come reazione a quanto patito.

La Corte osservò quindi che, avuto riguardo alla condotta degli agenti — di coloro cioè che pongono in essere gli atti e comportamenti vessatori nei confronti del lavoratore, nei quali si concretizza il fenomeno del mobbing — la relativa disciplina rientra essenzialmente nell'ordinamento civile. Allo Stato spetta, pertanto, la competenza a dettare la definizione del mobbing ove e quando lo ritenga opportuno.

In riferimento alle conseguenze prodotte dagli atti e comportamenti vessatori, la Corte diede atto che nella giurisprudenza erano emersi i profili attinenti alla salute del lavoratore che assumeva di esserne stato destinatario e alla qualificazione degli atti da lui compiuti, ricollegabili a detti comportamenti e riconducibili sotto le previsioni dell'art. 2087 cod. civ. profili in relazione ai quali la disciplina del mobbing era riconducibile alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro o ancora all'ordinamento civile.

Alla stregua di siffatte premesse la Corte valutò la legge della Regione Lazio allora impugnata e ne ritenne l'illegittimità costituzionale precipuamente perché essa era tutta imperniata su un'autonoma definizione di mobbing e su una esemplificazione dei comportamenti in cui il fenomeno poteva concretizzarsi, elementi questi che non le spettava di formulare con riguardo ai parametri evocati e che non erano in armonia con atti comunitari.

Ulteriori ragioni di illegittimità furono rinvenute nella disciplina di aspetti del fenomeno attinenti ai rapporti intersoggettivi tra lavoratore e datore e a comportamenti di questo integranti inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro.

La Corte rilevò anche che la legge regionale, nel disciplinare profili del fenomeno mobbing rientranti nella tutela della salute, non si era limitata alla formulazione di disposizioni di dettaglio, ma aveva anche stabilito principi fondamentali.

5. — La legge della Regione Abruzzo oggetto del presente scrutinio non contiene alcuno degli elementi che condussero la Corte, sulla base dei principi sopra ricordati, a dichiarare l'illegittimità della legge n. 16 del 2002 della Regione Lazio.

In primo luogo, la legge dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti mobbing e non formula di questo fenomeno né una definizione generale, né esemplificazioni.

Di ciò si duole il ricorrente, assumendo trattarsi di norme in bianco il cui riempimento viene rimandato a successivi atti anche di natura amministrativa.

In realtà la legge, rinunciando a formulare una propria definizione del mobbing, si riferisce a quegli elementi, come si è visto, già desumibili non da una specifica disciplina, bensì dalle esistenti normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si manifesta, normative che i giudici comuni hanno avuto presenti nelle controversie il cui oggetto era costituito dal mobbing in uno o più dei suoi molteplici aspetti.

Se poi l'inesistenza di una definizione di questo dovesse condurre la Regione Abruzzo all'emanazione di atti amministrativi esulanti dalle proprie competenze o comunque contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento conosce gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.

La principale censura mossa alla legge non coglie, quindi, nel segno.

Neppure fondate sono le censure concernenti le disposizioni della legge impugnata le quali prevedono l'istituzione di un centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara e di centri di ascolto presso tutte le ASL della Regione e contengono l'indicazione dei compiti di questi (artt. 2, 3 e 4 della legge).

Le doglianze del ricorrente si sostanziano nell'aver la legge privilegiato le strutture sanitarie rispetto agli organi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro.

Ora, anche a voler trascurare ogni rilievo sulla genericità delle censure, a dimostrarne l'infondatezza si osserva che i compiti affidati a tali centri attengono principalmente al rilevamento e alla valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori sulla salute dei lavoratori ed alla predisposizione di misure di sostegno per loro e per le loro famiglie, vale a dire ad uno degli oggetti possibili della normativa in tema di mobbing, come enucleati nella citata sentenza n. 359 del 2003. In coerenza all'espletamento di siffatti compiti, ai suindicati centri è destinato in larga prevalenza personale del comparto sanitario.

Al riguardo il ricorrente si duole della mancata specificazione del livello di qualificazione posseduto da detto personale e dell'eventuale carattere precario del relativo rapporto. Tali censure, oltre a risultare scarsamente comprensibili alla luce dei parametri evocati, non sono fondate: la possibilità di avvalersi, oltre che di dipendenti delle ASL, anche di lavoratori con contratti di collaborazione o in regime di convenzione, è coerente con i compiti previsti sia per il centro di riferimento regionale (art. 3, ultimo comma) sia per i centri di ascolto localizzati (art. 4, ultimo comma), mentre il loro impiego fa capo ai rispettivi poteri di organizzazione.

Non è superfluo inoltre rilevare che la legge istituisce anche un organismo regionale tecnico consultivo presso l'Assessorato del lavoro del quale fanno parte — oltre a rappresentanti dei sindacati, dei lavoratori, dei datori di lavoro ed al responsabile del centro di riferimento e ad un dirigente della direzione sanità — anche dirigenti di altre direzioni, il Presidente della commissione pari opportunità ed un consigliere di parità (art. 5 della legge).

Nessuna irragionevolezza si riscontra pertanto nelle indicate disposizioni, né alcuna invasione nella organizzazione dell'amministrazione statale o di enti pubblici nazionali.

Si osserva, infine, come non assuma alcun rilievo il rischio — paventato dal ricorrente — dell'eventuale duplicazione di procedure che la legge regionale introdurrebbe rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Come avverte lo stesso ricorrente, le previsioni della fonte pattizia attengono ai rapporti *inter partes* e disciplinano ambiti di esclusiva competenza contrattuale.

In conclusione può dirsi che la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse «possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze» (v. sentenza n. 359 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, ed all'art. 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 23

Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Notifica oltre il termine - Omessa previsione di sanzione processuale - Denunciata compressione del diritto di difesa - Quesito articolato in una gamma di eventualità e condizioni tali da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta, nonché indeterminatezza del *petitum* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 415-*bis*.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'11 febbraio 2005 dal Tribunale di Pistoia - sezione distaccata di Monsummano Terme, nel procedimento penale a carico di G.F. iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 415-*bis* c.p.p., nel caso in cui la predetta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi, e ciò — quantomeno — nel caso in cui, come nella specie, in relazione alle particolari modalità di accertamento del fatto, sorga in dibattimento, per l'imputato, lo specifico onere di allegare e provare elementi a suo discarico, e l'assolvimento di tale onere sia reso, in misura apprezzabile, più gravoso, a causa dell'eccessiva ampiezza del lasso di tempo intercorso tra il momento dell'asserita commissione del reato e quello della tardiva effettuazione della prima contestazione dell'addebito, effettuata mediante la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.»;

che il giudice *a quo* — premesso di procedere nei confronti di persona imputata del reato di evasione, per essere stata riconosciuta dai Carabinieri, il 21 febbraio 2001, fuori dall'abitazione ove era ristretta agli arresti domiciliari — evidenzia che, nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero rimaneva «del tutto inerte», omettendo qualunque approfondimento investigativo e limitandosi a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non solo oltre il termine di sei mesi richiamato dall'art. 415-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., ma, addirittura, oltre il termine di durata massima delle stesse, pari, nel caso di specie, a diciotto mesi;

che, a parere del rimettente, da tale ritardo nella notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. sarebbe derivata una compromissione del diritto di difesa, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non potendo l'imputato — per di più tossicodipendente e quindi in condizioni di «degrado psico-fisico» — essere ragionevolmente in grado, a distanza di oltre quattro anni, di ricostruire gli accadimenti del giorno di presunta commissione del delitto di evasione;

che risulterebbe altresì vulnerato il principio sancito dall'art. 111, terzo comma della Costituzione, a norma del quale la legge deve assicurare che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa: espressione, quest'ultima, la quale postula che il cittadino, destinatario del-

l'indagine, deve «nel più breve tempo possibile» — come recita il primo periodo del terzo comma, dell'art. 111 Cost. — essere posto «in grado di organizzare in modo adeguato la propria difesa, e ciò, *in primis*, raccogliendo gli elementi a suo scarico»;

che in proposito — sottolinea ancora il giudice *a quo* — se è vero che il diritto di difesa deve essere temperato con le esigenze di interesse pubblico connesse all'accertamento dei reati, è altrettanto indubbia, nella specie, «l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore necessità di indagine», una volta effettuato il «riconoscimento» in flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria;

che, in punto di rilevanza, il Tribunale rimettente afferma conclusivamente che, in caso di accoglimento della questione, «verrebbe a crearsi, in dibattimento, una situazione del tutto lineare: la difesa potrebbe eccepire il mancato rispetto del termine di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., l'accusa sarebbe tenuta a giustificare il ritardo mediante la dimostrazione di specifiche esigenze investigative, ed il giudicante, infine, sarebbe posto in grado di sindacare la fondatezza delle argomentazioni offerte dall'accusa, con la conseguente applicazione o no — a seconda dell'esito di tale sindacato — della sanzione processuale indicata da codesta Corte nell'eventuale declaratoria di incostituzionalità»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine infondata la questione: essa sarebbe, infatti, priva del requisito della rilevanza, posto che il ritardo nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non avrebbe potuto comunque compromettere il diritto di richiedere in dibattimento le prove;

che in ogni caso — osserva conclusivamente l'Avvocatura — il diritto di difesa è diversamente strutturato in ragione delle diverse fasi processuali: sicché, essendo il dibattimento deputato alla attività di formazione della prova, l'eventuale ritardo nella notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. lascerebbe «integro il diritto di difesa dell'imputato».

Considerato che il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 415-*bis* c.p.p.», articola il quesito di costituzionalità in una gamma di eventualità e condizioni tali da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta;

che, infatti, la censura della norma in questione è riferita, innanzitutto, alla sola ipotesi in cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sia stato preceduto da altra forma di contestazione dell'addebito all'indagato; ed, inoltre, all'ulteriore condizione che non sussista la effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi, si da rendere immotivati l'inerzia ed il ritardo del pubblico ministero;

che, quale ulteriore premessa, il giudice *a quo* auspica che, per un verso, l'incostituzionalità operi «quantomeno» nelle ipotesi in cui sorga per l'imputato in dibattimento «lo specifico onere di allegare e provare elementi a suo scarico»; e che, per un altro verso, assume che tale onere sia reso «in misura apprezzabile, più gravoso, a causa dell'eccessiva ampiezza del lasso temporale intercorso tra il momento dell'asserita commissione del reato e quello della tardiva effettuazione della prima contestazione dell'addebito», realizzata mediante la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen.;

che, in tal modo, la questione di illegittimità costituzionale della norma impugnata viene invocata in termini sostanzialmente «descrittivi» della particolare vicenda processuale all'esame del rimettente, il quale sollecita, in realtà, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie;

che — sotto un diverso, ma limitrofo, profilo — la questione così come prospettata ha indiscutibile origine da una situazione additata dallo stesso Tribunale rimettente come patologica e non attinente al normale funzionamento della disciplina processuale denunciata: laddove solo la corretta applicazione delle norme — e non certo un uso distorto di esse, con le consequenziali patologie di fatto derivanti — può essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale;

che, infine, il giudice rimettente, con la pronuncia additiva sollecitata, ha integralmente devoluto a questa Corte la scelta del tipo di sanzione processuale da configurare, in presenza del superamento del limite temporale per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen.: una scelta, per di più, da calibrare in funzione delle stesse variabili con cui è costruito il quesito; così promuovendo un *petitum* che, rimettendo al Giudice delle leggi il compito di scegliere ed addirittura plasmare un nuovo rimedio processuale, risulta del tutto indeterminato;

che pertanto la questione proposta risulta, sotto molteplici prospettive, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0053

N. 24

Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 30 giugno 2004.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti del deputato Oliviero Diliberto, giudizio promosso con ricorso del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica, depositato in cancelleria l'8 giugno 2005 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005 (fase di ammissibilità).

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ricorso depositato l'8 giugno 2005, il Giudice per l'udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta al Senato affermare che i fatti per cui è in corso pro-

cedimento penale, pendente dinanzi ad esso GUP, a carico del senatore Roberto Castelli concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata il 30 giugno 2004 «per il procedimento civile avente medesimo oggetto e che, come risulta dagli atti, il Senato ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie presente»;

che il ricorrente premette che, con querela del 27 aprile 2004, il deputato Oliviero Diliberto lamentava che, nel corso della trasmissione televisiva «Telecamere» registrata in data 18 marzo 2004 e andata in onda il successivo giorno 21, il senatore Roberto Castelli avesse proferito dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti;

che, in particolare, secondo la querela, alla domanda rivolta dall'onorevole Diliberto al senatore Castelli su quali fossero le ragioni della sua presenza ad una manifestazione di giovani padani svoltasi davanti al «Parlamento» (manifestazione nel corso della quale erano state pronunciate le parole «chi non salta italiano è»), quest'ultimo aveva risposto: «piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltare»;

che inoltre, nel corso della stessa trasmissione televisiva, il senatore Castelli aveva sostanzialmente addebitato al querelante «di essere il mandante di azioni delittuose», affermando testualmente: «fascisti, borghesi, ancora pochi mesi, te lo ricordi? Poi hanno sparato ed i tuoi amici sono in Francia»; e, sempre nel medesimo contesto, il senatore Castelli dichiarava: «credo sia molto più grave andare a ricevere con gli onori le terroriste che voi avete fatto liberare con l'inganno», con ciò accusando l'onorevole Diliberto «di aver operato illegalmente per favorire il rientro in Italia di terroristi, allorché aveva svolto l'incarico di Ministro della Giustizia nel primo governo D'Alema»;

che il GUP ricorrente rammenta altresì che, con ordinanza del 13 dicembre 2004, il «Tribunale dei ministri», investito dei predetti fatti in considerazione della carica ricoperta dal senatore Castelli nel Governo, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la restituzione degli atti ritenendo si trattasse di reati comuni;

che successivamente — si espone ancora nel ricorso — la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 18 maggio 2005, riteneva che per i fatti contestati al senatore Castelli in sede penale, oggetto del procedimento pendente dinanzi ad esso giudice ricorrente, dovesse intendersi applicabile la deliberazione di insindacabilità già adottata dal Senato il 30 giugno 2004 (su conforme proposta della Giunta in data 15 giugno 2004), trattandosi di delibera riferita alle medesime dichiarazioni per le quali era stato già instaurato un giudizio civile;

che nella proposta della Giunta del 15 giugno 2004 — riferisce sempre il GUP del Tribunale di Roma — si poneva in risalto, tra l'altro, «che la contrapposizione della propria figura e della propria condotta politico amministrativa di Ministro della giustizia con quella dei suoi predecessori della scorsa legislatura è la cifra della pubblica presentazione che il senatore Castelli fa del suo operato quale Ministro della giustizia, sin dall'assunzione della carica», essendo egli figura di spicco del gruppo politico parlamentare della Lega Nord che «ripetutamente appuntò la sua attenzione sulle vicende connesse alla gestione del «caso Baraldini» da parte del secondo governo della scorsa legislatura, in cui il deputato Diliberto rivestiva la carica di Guardasigilli»;

che, in particolare, si osservava ancora nella proposta della Giunta, è «da almeno sei mesi» che tra la Lega Nord ed il partito «di cui il deputato Diliberto è segretario nazionale si va sviluppando una contrapposizione politica piuttosto accesa, della quale, per lo stesso tenore delle polemiche e per la sede pre-elettorale in cui si svolgono, è bene che sia arbitra la pubblica opinione assai più che la sede giurisdizionale»;

che, espone sempre il ricorrente, nella stessa proposta si assumeva esservi una «sperequazione», sotto il profilo della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, tra la posizione rivestita da un Ministro, «che nel nostro ordinamento costituzionale può anche essere parlamentare ma che non può ovviamente spiegare la sua attività negli atti tipici che questa funzione contempla», e quella del «mero parlamentare», giacché «la giurisprudenza costituzionale riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in corrispondenza contenutistica sostanziale con l'espressione delle opinioni»;

che, a tal fine, si sosteneva nella proposta della Giunta, la posizione del Ministro presentava «analogia» con quella del parlamentare «che a Camere sciolte, eserciti attività di cronaca o di critica politica su fatti successivi allo scioglimento, senza perciò avere la possibilità di produrre atti di sindacato ispettivo preesistenti». Un caso, questo, venuto all'esame durante la XIII legislatura (Doc. IV-*quater* n. 34, riguardante il sen. Meduri) e deciso nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare; sicché — si concludeva nella proposta — «non pare possibile discostarsi da quel precedente nel caso di specie, che comunque rappresenta un'estrinsecazione del diritto di critica motivato politicamente»;

che, tanto premesso, il GUP ricorrente sostiene che il Senato «abbia erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti necessari per poter considerare le dichiarazioni rese dal senatore Castelli ricollegabili all'ipotesi prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che, infatti, nel rammentare che la giurisprudenza in materia ha ritenuto che «costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare quelle manifestate durante il compimento di atti tipici della

funzione, nonché quelle che, pur non essendo state manifestate in sede parlamentare, riproducano il contenuto sostanziale delle prime», il giudice ricorrente osserva che le dichiarazioni del senatore Castelli «sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva e, quindi, al di fuori dell'esercizio di funzioni parlamentari», non risultando, però, «sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare» dallo stesso senatore;

che, in conclusione, il GUP del Tribunale di Roma sostiene che la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, proprio perché frutto di «un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68 Cost.», interferisca illegittimamente «nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria».

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia di un conflitto, giacché il GUP ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, infine, dal ricorso è dato ricavare «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», alla stregua di quanto richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe indicato;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;*

b) *che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 25

Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Eccezione di inammissibilità - Questione sollevata da giudice amministrativo in sede cautelare - Asserito esaurimento della potestas iudicandi del rimettente - Reiezione.

Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Marchio, denominazione o testata identificativa che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale - Divieto di utilizzo e diffusione - Denunciato contrasto con il canone di ragionevolezza, compressione della libertà di iniziativa economica privata, lesione della proprietà privata, nonché della libertà di informare - Ambiguità del quesito, nonché descrizione incompleta della fattispecie a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78), art. 2, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2002 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Pubblikappa s.r.l. contro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed altra, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di Pubblikappa s.r.l., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Claudio Chiola e Patrizio Gagliotti per la Pubblikappa s.r.l. e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, investito dell'appello proposto dalla società Pubblikappa s.n.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il 29 maggio 2002, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 63/02/CONS del 27 febbraio 2002, ha sospeso tale delibera e, con separata ordinanza del 12 dicembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 21 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che la società Pubblkappa s.n.c., avendo acquistato il diritto all'uso del marchio «Kiss Kiss», per licenza del titolare, gestisce una emittente radiofonica locale, che trasmette limitatamente al territorio della Campania e del Lazio con la denominazione «Radio Kiss Kiss Italia», in virtù di concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora rilasciata in data 4 marzo 1994;

che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'indicata delibera, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 15 del 1999, ha diffidato la medesima società a cessare l'utilizzo della denominazione «Radio Kiss Kiss Italia», essendo questa denominazione idonea a richiamare in parte quella dell'emittente nazionale «Radio Kiss Kiss Network», anch'essa licenziataria del marchio «Kiss Kiss»;

che la Pubblkappa s.n.c. ha impugnato la delibera dinanzi al T.a.r. per il Lazio e ne ha chiesto la sospensione;

che avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, la ricorrente ha proposto appello, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 15 del 1999, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 77 Cost;

che il giudice *a quo* rileva che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'impugnato provvedimento, ha ritenuto di fare applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 15 del 1999 (disposizione introdotta dalla legge di conversione), il quale stabilisce: «Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

che tale norma — ad avviso del rimettente — non si presta ad essere interpretata (come, invece, sostenuto dalla ricorrente) nel senso che la sua sfera di applicazione è limitata al solo settore televisivo e non si estende a quello radiofonico, dato il chiaro riferimento testuale alle emittenti «radiotelevisive»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osserva che la norma denunciata, nella parte in cui impone alle emittenti radiotelevisive locali di non fare più uso di un marchio, di una denominazione o di una testata, di cui erano già titolari prima dell'entrata in vigore della norma stessa, a seguito dell'ingresso nel mercato di un'emittente nazionale avente marchio, denominazione o testata identificativi analoghi, appare in contrasto con i parametri costituzionali *a)* della ragionevolezza, in quanto deroga ai principi della disciplina generale in tema di marchi d'impresa, sacrificando le posizioni delle preesistenti emittenti locali, col costringerle a dismettere il proprio segno identificativo in base alla sola considerazione della loro specificità territoriale, indipendentemente dalla priorità temporale dell'uso; *b)* della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), in quanto la tutela del marchio risponde ad un'esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell'attività economica, posto che il diritto all'uso esclusivo del segno identificativo contribuisce a determinare la capacità concorrenziale dell'impresa, traducendosi in una componente dell'avviamento commerciale, tanto più importante nel settore radiofonico, in cui solo attraverso il marchio gli ascoltatori sono in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato; *c)* della proprietà privata (art. 42 Cost.), poiché il marchio concorre alla consistenza patrimoniale dell'impresa; *d)* della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo (art. 21 Cost.), in quanto, incidendo sulla possibilità dell'emittente locale di utilizzare un segno distintivo «in ipotesi essenziale per conservare la posizione imprenditoriale dalla stessa ritagliata sul mercato dell'informazione», potrebbe sacrificare l'effettivo esercizio della libertà di informare e, indirettamente, il pieno dispiegarsi del principio pluralistico, che difficilmente si accorda con soluzioni rivolte a privilegiare il carattere nazionale, anziché locale, dell'emittente;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, sul rilievo che il giudice rimettente, avendo accolto in sede di gravame la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ha esaurito la propria potestà giurisdizionale in relazione alla fase del giudizio svoltasi davanti a sé;

che, ancora in via preliminare, l'Avvocatura osserva che il Consiglio di Stato non ha formulato un adeguato giudizio sulla rilevanza della questione, essendosi limitato — come risulta dalla stessa ordinanza di rimesione — ad una «prima deliberazione» della vertenza, omettendo di valutare: se sussiste l'asserito contrasto tra la norma denunciata e le direttive comunitarie in materia, dedotto dalla ricorrente quale motivo di impugnativa; se la ricorrente ha acquisito una priorità nell'uso del marchio in contestazione rispetto alla controinteressata emittente nazionale, sì da potersi concretamente giovare di un'eventuale pronuncia di incostituzionalità; se è possibile

equiparare, riguardo alle garanzie costituzionali, la posizione di chi ha acquistato a titolo originario, col pre-uso, il diritto su un marchio non registrato e la posizione di chi, come la ricorrente, ha acquistato a titolo derivativo, mediante licenza del titolare, il diritto all'uso non esclusivo di un marchio registrato;

che, comunque, la questione è infondata, perché, quanto alla censura *ex art. 3 Cost.*, le situazioni poste a confronto non sono comparabili, atteso che la vigente legislazione in materia radiotelevisiva — al fine di evitare distorsioni della concorrenza, assicurare la suddivisione delle risorse pubblicitarie a tutela di ciascun settore e realizzare un bilanciamento volto a preservare il pluralismo dell'informazione — vuole impedire l'uso contemporaneo dello stesso marchio o di marchi similari da parte di operatori dell'uno e dell'altro ambito, onde evitare ogni confusione fra trasmissioni che vengono a coesistere e sovrapporsi in una medesima zona, e così rispondere, all'esigenza pubblicitaria di disciplinare la concorrenza, tutelando non solo le posizioni delle emittenti, ma anche e soprattutto quelle degli utenti e degli inserzionisti pubblicitari;

che la scelta del legislatore non è manifestamente irrazionale, in quanto la maggiore dimensione dell'emittente nazionale ben può giustificare una tutela privilegiata del marchio della stessa e il pre-uso del marchio in ambito locale non costituisce l'unico possibile criterio di risoluzione del conflitto, né impedisce di attribuire importanza prevalente ad altri elementi, quale l'ambito di diffusione dell'emittenza;

che la norma denunciata non contrasta con i principi costituzionali di libertà dell'iniziativa economica privata e di tutela della proprietà, in quanto, se è vero che, in base alla disciplina vigente, l'uso anteriore del marchio conferisce al pre-utente il diritto di utilizzare il segno distintivo nell'ambito territoriale e nel settore merceologico in cui se ne è avvalso, è anche vero che dalla sentenza n. 42 del 1986 della Corte costituzionale si desume che deve ritenersi costituzionalmente legittima «una norma che risolva il conflitto in base ad un criterio diverso da quello della priorità, se esso — come nella specie — risulta conforme ai principi di logica e razionalità»;

che è manifestamente infondato il profilo di incostituzionalità prospettato in riferimento all'art. 21 Cost., giacché l'obbligo di modificare il marchio che possa confondersi con quello di altra emittente non incide in alcun modo sul diritto di manifestare liberamente il pensiero mediante lo strumento di diffusione utilizzato;

che si è ritualmente costituita la società Pubblikappa s.r.l. (già Pubblikappa s.n.c.), ricorrente nel giudizio *a quo*, la quale ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che, secondo la deducente, la norma denunciata ha carattere provvedimentale, indirizzandosi a destinatari agevolmente identificabili, sicché pare evidente che il legislatore «è intervenuto allo scopo di promuovere determinati interessi, facenti capo a ben determinate emittenti nazionali, a scapito delle posizioni legittimamente acquisite ed esercitate da altre emittenti»;

che la stessa norma è, inoltre, del tutto irragionevole riguardo al criterio adottato per risolvere la pretesa «interferenza» fra marchi o denominazioni, in quanto, anziché utilizzare il canone *prior in tempore potior in iure*, che ha valore di principio generale in materia (come già avrebbe ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 1986), stabilisce che in ogni caso sia la emittente locale a dover cessare l'uso del proprio marchio;

che, sotto altro profilo, la norma in questione porta una deroga ingiustificata al principio dell'autonomia privata, demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di identificare i casi di marchi reciprocamente interferenti e di imporre all'emittente locale di dismettere il proprio, comprimendo l'autonomia negoziale delle imprese di radiodiffusione;

che il marchio o la denominazione costituiscono il principale strumento di identificazione degli operatori commerciali e tale funzione identificatrice assume il massimo rilievo proprio nel settore radiofonico, perché è solo attraverso il marchio o la denominazione che gli ascoltatori sono in grado di distinguere le diverse emittenti; sicché la dismissione forzata del marchio o della denominazione pone in pericolo la sopravvivenza economica dell'emittente radiofonica, violando la libertà di iniziativa economica, colpita nel presupposto stesso del suo esercizio (la identificazione dell'imprenditore), e la proprietà privata, lesa dalla perdita di cespiti che sono parte costitutiva del patrimonio aziendale (traducendosi, in particolare, nel valore del cosiddetto «avviamento commerciale»);

che l'impossibilità di individuare una giustificazione ragionevole comporta, altresì, la impossibilità di ritenere che la misura legislativa sia frutto del bilanciamento con ragioni di utilità sociale, dal momento che anche queste restano imperscrutabili;

che lo scopo di evitare confusioni identificative, senza menomare gli interessi delle emittenti e degli ascoltatori, poteva essere realizzato solo adottando il criterio della priorità temporale nell'uso del *nomen*, criterio accolto anche dalla Comunità europea per tutti i prodotti commerciali, pur meno «sensibili» di quelli notiziari (artt. 1 e 5 della direttiva 104/89/CEE);

che, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte privata oppone all'eccezione di inammissibilità fondata sull'esaurimento del potere decisorio del giudice *a quo* il precedente di questa Corte (sentenza n. 4 del 2000) circa l'idoneità della sede cautelare a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che, quanto al difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, per aver ommesso di verificare se, nel caso concreto, sussiste o meno la priorità nell'uso del *nomen* da parte dell'emittente locale, la società deducente osserva che, anche se la norma in questione «avesse un significato confermativo del criterio del pre-uso, la sua incriminazione non sarebbe inutile giacché il criterio di priorità sarebbe comunque dalla stessa tutelato unicamente nei confronti dell'emittente nazionale e non anche a favore delle emittenti locali»;

che, quanto all'esigenza di evitare confusione fra i servizi offerti dalle diverse emittenti, la deducente osserva che tale esigenza può costituire soltanto l'*occasione* dell'intervento del legislatore, ma non può certo servire a giustificare la soluzione adottata, non essendo il criterio della maggiore dimensione né logico né razionale, giacché contrasta con lo stesso principio di uguaglianza;

che non è conferente il richiamo al regime generale dei marchi d'impresa, ove si consideri che tale regime è dettato a tutela delle imprese concorrenti, cui è riconosciuta la disponibilità dell'azione a difesa dei rispettivi segni distintivi, mentre la norma denunciata configura un potere di intervento d'ufficio dell'Autorità garante a difesa del marchio dell'emittente più «grande»;

che, in tale regime, vige la regola della prevalenza del pre-uso o uso di fatto del marchio, in base al principio *prior in tempore potior in iure*, principio che è stato ritenuto dalla Corte costituzionale conforme ai valori dell'iniziativa e della proprietà privata (sentenza n. 42 del 1986), con la conseguenza che, per portare ad esso una legittima deroga, occorrerebbe una adeguata giustificazione, che non può certo ravvisarsi nella esigenza di evitare la confondibilità dei prodotti o servizi, posto che tale obiettivo è già raggiunto con l'ordinario regime dei marchi e con il relativo criterio cronologico;

che, comunque, attesi «i particolari valori che l'art. 21 Cost. vuole siano garantiti da qualsiasi disciplina in tema di mezzi radiotelevisivi, all'esigenza di conservare l'identità delle singole voci notiziali va riconosciuta una posizione di assoluta preminenza a causa della stretta correlazione tra la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta al singolo mezzo e il *nomen* attraverso il quale lo stesso viene riconosciuto dalla comunità degli ascoltatori».

Considerato che il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, in quanto, disponendo che «le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale», contrasterebbe:

a) con il canone della ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché, derogando ai principi della disciplina generale in tema di marchi d'impresa, sacrifica le posizioni delle preesistenti emittenti locali, senza tener conto della priorità temporale dell'uso;

b) con l'art. 41 Cost., perché, sopprimendo il diritto all'uso esclusivo del marchio, menoma la capacità concorrenziale delle imprese emittenti locali, così comprimendo la libertà di iniziativa economica privata;

c) con l'art. 42 Cost., perché, inibendo l'uso del marchio, che concorre alla consistenza patrimoniale dell'impresa, senza tener conto della priorità temporale, comporta lesione della proprietà privata;

d) con l'art. 21 Cost., perché, incidendo sulla possibilità dell'emittente locale di utilizzare un segno distintivo «in ipotesi essenziale per conservare la posizione imprenditoriale dalla stessa ritagliata sul mercato dell'informazione», potrebbe sacrificare l'effettivo esercizio della libertà di informare e, indirettamente, il pieno dispiegarsi del principio pluralistico;

che, preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che, avendo emesso il provvedimento cautelare richiestogli con l'appello proposto avverso l'ordinanza di diniego del t.a.r., il Consiglio di Stato avrebbe esaurito la *potestas judicandi*, quale ad esso compete nella sede cautelare;

che questa Corte ha più volte statuito che il giudice amministrativo ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce: con la conseguenza

che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile — oltre che, ovviamente, se la misura è espressamente negata (ordinanza n. 82 del 2005) — quando essa sia concessa sulla base di ragioni, quanto al *fumus boni juris*, che prescindono dalla non manifesta infondatezza della questione stessa (sentenza n. 451 del 1993);

che la *potestas judicandi* non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al *fumus boni juris*, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 444 del 1990; n. 367 del 1991; numeri 24, 30 e 359 del 1995; n. 183 del 1997; n. 4 del 2000);

che la sospensione *ex art. 23* della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), investe, conseguentemente, la fase cautelare del giudizio amministrativo, dipendendo dall'esito del giudizio di legittimità costituzionale la sorte dell'ordinanza cautelare emessa (come testualmente recita, nel caso di specie, l'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento) «nelle more» del relativo giudizio;

che la questione, peraltro, è manifestamente inammissibile sotto altro profilo;

che il giudice rimettente, infatti, muove alla norma denunciata censure che, da un lato, sembrano investirla nella sua interezza (così, peraltro, il dispositivo dell'ordinanza di rimessione) e, dall'altro lato, sembrano rivolte alla parte di essa che pretenderebbe applicarsi «retroattivamente»;

che la segnalata ambiguità non consente di cogliere se oggetto di censura sia, in sé, il criterio adottato dalla legge per risolvere il conflitto tra emittenti che utilizzano denominazioni tra loro confondibili, ovvero se si contesta il potere del legislatore di introdurre una disciplina atta ad evitare confusione tra denominazioni in precedenza utilizzate, ovvero ancora se, pur riconoscendosi tale potere al legislatore, il criterio di soluzione adottato debba essere sostituito da altro costituzionalmente necessitato, e ciò sia che il diritto all'uso della denominazione sia sorto a titolo originario che a titolo derivativo;

che inoltre il giudice rimettente — il quale pure denuncia il mancato rispetto, da parte del legislatore, del principio della priorità temporale dell'uso del marchio — non precisa quando nella specie l'emittente nazionale abbia cominciato ad utilizzare la sua denominazione, ma si limita a indicare la data in cui l'emittente locale ha ottenuto il rilascio della concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 21 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 26

Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Procedimento civile - Procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario - Dichiarazione di litispendenza - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Questione prematura, sollevata da giudice non ancora designato alla trattazione delle cause riunite - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 273 e 39, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;*Giudici:* Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 39, primo comma, e 273 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 24 agosto 2004 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Ditta Ritorcitura Valsessera di Gianfranco Cortese e Ditta Escavazioni Effetre di R. e S. Filisetti e C. snc, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Biella, con ordinanza del 24 agosto 2004 resa nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danni, ha proposto — in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)»;

che, secondo quanto riferisce il rimettente, il convenuto — premesso che la domanda era già stata proposta dall'attore, in via riconvenzionale, in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza del medesimo convenuto — ha chiesto la declaratoria della litispendenza;

che, secondo il rimettente, l'eccezione di litispendenza è infondata, in quanto «le due cause pendono davanti a due magistrati dello stesso Tribunale», onde se ne dovrebbe disporre la riunione ai sensi dell'art. 273, secondo comma, cod. proc. civ.;

che, ad avviso del rimettente, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale discende dalla differente disciplina cui le norme impugnate sottopongono la contemporanea pendenza della stessa causa secondo che essa si verifichi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario o dinanzi ad uffici giudiziari diversi;

che infatti nel secondo caso il giudice successivamente adito deve pronunciare con sentenza la litispendenza, con conseguente esaurimento del processo (art. 39 cod. proc. civ.), mentre nel primo, una volta disposta la riunione avanti allo stesso magistrato, il processo introdotto successivamente prosegue e non si esaurisce (art. 273 cod. proc. civ.);

che — per il giudice rimettente — «la più recente di due cause identiche costituisce in realtà una entità insuscettibile di svolgere alcun effetto, posto che altrimenti svuoterebbe di significato l'intera struttura processuale consentendo un banale aggiramento di ogni barriera preclusiva eventualmente verificatasi nel precedente giudizio e determinando una grave lesione del diritto di difesa della parte a favore della quale fossero maturate le suddette preclusioni»;

che questa disciplina è pertanto lesiva degli invocati parametri costituzionali, essendo irragionevole che un processo (quello prevenuto) destinato a rimanere privo di effetti si concluda immediatamente nel caso della litispendenza e continui invece nell'ipotesi che la contemporanea pendenza della stessa causa si verifichi avanti allo stesso ufficio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando una memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente — alla stregua di quanto egli stesso riferisce — conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale;

che pertanto egli, allo stato, deve solo e preliminarmente riferirne al presidente perché, a norma dell'art. 273, secondo comma, del codice di procedura civile, designi «il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire»;

che solo il magistrato così designato dovrà procedere alla trattazione delle cause riunite e, quindi, all'applicazione della disciplina posta dalle norme impugnate;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale — in quanto prospettata prematuramente — deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 27

Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minoranze linguistiche - Appartenenti alla minoranza linguistica slovena - Diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali - Tutela accordata ai soli residenti nei territori di tradizionale insediamento - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle minoranze cui si applica il bilinguismo perfetto - Giudizio a quo non validamente instaurato per un vizio macroscopico rilevabile d'ufficio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 122 e legge 23 febbraio 2001, n. 38, artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4 (in combinato disposto); legge 23 febbraio 2001, n. 38, artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, stessa legge.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 38 del 2001, promosso con ordinanza del 1° aprile 2004 dal Tribunale di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Soc. Sereco Coop. a r.l. e la Uniriscossioni S.p.A. ed altra, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 1° aprile 2004, il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali;

che il giudice rimettente è stato adito con istanza redatta personalmente, in lingua slovena, dal legale rappresentante di una società cooperativa a responsabilità limitata avente sede in Padriciano, frazione del Comune di Trieste, per ottenere la declaratoria di nullità della cartella di pagamento riguardante una sanzione amministrativa, notificata a mezzo posta in data 30 maggio 2003, priva della traduzione in lingua slovena, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia della stessa cartella;

che il rimettente, previa qualificazione dell'istanza come opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con provvedimento pronun-

ciato *inaudita altera parte*, ha concesso la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento ed ha disposto l'assistenza linguistica sia in forma scritta — mediante la traduzione in lingua italiana dell'atto introduttivo ed in lingua slovena del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale — sia in forma orale, assicurando la presenza di un interprete di lingua slovena all'udienza di comparizione delle parti;

che, a seguito della costituzione delle parti convenute, essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che l'ordinanza-ingiunzione aveva già costituito oggetto di impugnazione (rigettata con sentenza del Tribunale di Trieste n. 633 del 14 marzo 2001), il rimettente ha riqualificato l'atto introduttivo del giudizio — ai sensi degli artt. 617 cod. proc. civ. e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337) — quale opposizione diretta a contestare la regolarità formale del precetto-cartella esattoriale, in quanto privo della traduzione in lingua slovena, ed ha revocato il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale;

che, come riferisce il rimettente, le parti convenute hanno formulato eccezioni pregiudiziali e preliminari, in particolare assumendo che la materia dell'organizzazione della pubblica amministrazione apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che l'atto introduttivo del giudizio, in quanto redatto in lingua slovena fuori dai casi in cui la legge autorizza l'uso della lingua minoritaria nel processo civile, risulterebbe inammissibile e tale dovrebbe essere dichiarato senza ulteriori accertamenti;

che il giudice *a quo* ritiene necessario, anche ai fini della decisione sulle eccezioni sollevate dalle convenute, stabilire se la parte attrice abbia diritto a ricevere tradotti nella lingua materna gli atti processuali, in applicazione della tutela costituzionalmente garantita agli appartenenti alla minoranza slovena in virtù del richiamo operato dall'art. 8 del Trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73 (Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo - Ancona - il 10 novembre 1975), allo statuto speciale allegato al Memorandum di intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954, con il quale è stata data parziale attuazione agli artt. 6 della Costituzione e 3 dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (sentenze n. 15 del 1996, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982);

che, a parere del rimettente, il dubbio riguardante l'applicabilità della tutela nei termini già delineati discenderebbe dalla lettura congiunta dell'art. 122 cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge n. 38 del 2001, là dove il riconoscimento dell'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali sarebbe limitato ai soli territori — insistenti nelle Province di Trieste, Udine e Gorizia — inseriti nella tabella indicata nell'art. 4 citato, con conseguente esclusione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, non aventi residenza o sede in quei territori;

che l'uso della lingua materna risulterebbe ulteriormente condizionato — con riferimento alle zone centrali delle città di Trieste, Udine e Gorizia e alla città di Cividale del Friuli — all'istituzione, da parte delle amministrazioni interessate, di un ufficio di assistenza rivolto «anche» ai cittadini residenti in territori non previsti dall'art. 4;

che, inoltre, secondo il giudice *a quo* la normativa denunciata introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti ugualmente appartenenti alla minoranza linguistica protetta, in base al dato puramente formale della residenza, riducendo la tutela al di sotto della soglia minima individuata dalla Corte costituzionale per i soggetti non residenti nei territori indicati nell'art. 4;

che, a detta del rimettente, i parametri costituzionali invocati risulterebbero ulteriormente violati in quanto l'applicazione della tutela nei territori inseriti nella tabella di cui all'art. 4 della legge n. 38 del 2001 sarebbe condizionata alla previa adozione, da parte degli uffici interessati, delle misure organizzative «nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili» (art. 8, comma 4). In particolare, nel caso di rapporti tra appartenenti alla minoranza linguistica slovena e concessionari di servizi di pubblico interesse, per effetto del combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001, l'applicazione della tutela risulterebbe condizionata alle circostanze che il concessionario abbia sede nel territorio indicato nell'art. 1 (Province di Trieste, Udine e Gorizia) e competenza nei comuni inseriti nella tabella di cui all'art. 4 della citata legge n. 38 del 2001 e che siano adottate specifiche convenzioni finalizzate a disciplinare le modalità di attuazione della tutela, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

che, pertanto, secondo il Tribunale rimettente la tutela degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena risulterebbe esclusa a fronte di concessionari di servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nazionale, ovvero in caso di mancata adozione delle convenzioni. Sarebbe, quindi, introdotta una evidente disparità di trat-

tamento tra soggetti ugualmente destinatari della tutela, in base alla scelta compiuta dalla pubblica amministrazione concedente di gestire direttamente i servizi di pubblico interesse ovvero di affidarli a terzi, ed, in questo secondo caso, di affidare i servizi stessi a soggetti aventi o meno rilevanza nazionale;

che, infine, a parere del giudice *a quo* tale normativa risulterebbe lesiva della tutela costituzionale riconosciuta agli appartenenti alla minoranza slovena anche in quanto non dotata di immediata operatività, essendo condizionata all'adozione di atti normativi e misure amministrative demandate ad organismi governativi (il Comitato paritetico istituito all'art. 3 e la Presidenza del Consiglio dei ministri), e quindi, in definitiva, esposta alle contingenti vicende politiche;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, con riguardo al profilo dell'inammissibilità, la difesa erariale osserva come, a seguito della riqualificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., il giudizio *a quo* deve essere ritenuto giudizio ordinario di cognizione all'interno del quale non è consentito l'uso della lingua minoritaria, a differenza di quanto avviene nello speciale procedimento delineato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, che è attivabile anche senza l'ausilio di un patrocinatore;

che, pertanto, a parere del resistente, l'atto introduttivo del giudizio non poteva essere redatto in lingua slovena e il giudice avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile;

che, nel merito, secondo l'Avvocatura dello Stato va riaffermata la discrezionalità del legislatore nell'approntare la tutela delle minoranze linguistiche e la conseguente compatibilità con l'assetto costituzionale del differente grado di tutela accordato alle diverse minoranze linguistiche insediate sul territorio dello Stato;

che, di conseguenza, la difesa erariale reputa la disciplina dettata dalla legge n. 38 del 2001 in linea con i principi costituzionali, avendo scelto il legislatore di tutelare la minoranza linguistica slovena con riferimento ai territori ove essa è tradizionalmente insediata, senza arrivare ad istituire il bilinguismo perfetto generalizzato;

che, inoltre, alla resistente non pare censurabile il meccanismo di delimitazione territoriale introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge citata, là dove demanda la predisposizione della tabella al Comitato paritetico, essendo tale organismo idoneo a garantire la neutralità nella scelta dei territori;

che, a parere della difesa erariale e contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la normativa denunciata garantisce la tutela minima a tutti gli appartenenti alla minoranza slovena, anche non residenti o non aventi sede nei territori inseriti nella tabella di cui all'art. 4, attraverso la previsione di appositi uffici da istituire nelle zone centrali delle città di Trieste, Udine e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli;

che, infine, con riferimento al profilo della mancata adozione degli strumenti di attuazione della legge n. 38 del 2001, l'Avvocatura dello Stato rileva come l'eventuale inadempienza non costituisca *ex se* indice di incostituzionalità delle disposizioni normative denunciate. In proposito, la stessa difesa statale segnala che il Dipartimento per gli affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la circolare 12 giugno 2002, n. 200/3769/622.8.13.Reg, ha dato disposizioni alle amministrazioni dello Stato di procedere all'applicazione della normativa contenuta negli artt. 7 e 8 della legge n. 38 del 2001, con rinvio alla delimitazione territoriale operata dai Consigli provinciali in applicazione dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche), con la conseguenza che la legge non è operativa nella sola Provincia di Trieste, in quanto questa non ha ancora provveduto alla delimitazione dei territori.

Considerato che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali;

che il giudice rimettente ha espressamente qualificato l'atto introduttivo del giudizio *a quo* come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337);

che, per esplicita dichiarazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, la suddetta opposizione è stata redatta e presentata personalmente dalla parte, senza assistenza di un difensore;

che le opposizioni previste e disciplinate dal titolo quinto del libro terzo del codice di procedura civile danno luogo — come costantemente affermato in giurisprudenza e in dottrina — ad autonomi giudizi di cognizione;

che pertanto all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. si applicano pienamente le regole contenute negli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 22 luglio 2004, n. 13638);

che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ., la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto solo dalla parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento (*ex plurimis*, Cass., sez. I, 13 giugno 1998, n. 5929; Cass., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13069);

che di conseguenza il giudizio *a quo* appare vistosamente viziato dall'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, solo in assenza di vizi rilevabili *ictu oculi* è precluso in sede di giudizio di costituzionalità il sindacato sulla validità del giudizio principale (*ex plurimis*, sentenze n. 109 del 2003, n. 163 e 498 del 1993, n. 139 del 1980);

che, nel caso di specie, la violazione del principio generale dell'indefettibilità della rappresentanza-difesa tecnica contenuto nell'art. 82 cod. proc. civ. appare chiara e manifesta;

che, in conclusione, il giudizio *a quo* non si è validamente instaurato per un vizio macroscopico rilevabile d'ufficio;

che l'autonomia del giudizio costituzionale non può spingersi sino ad ignorare la nullità-inesistenza, rilevabile a prima vista, del giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4 della legge 23 febbraio 2001 n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 28

Ordinanza 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base a supposto diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, compressione del diritto di difesa, contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Impropria attivazione del giudizio di legittimità costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (come novellato dal decreto- legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180), artt. 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-*bis*, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-*bis*, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, promossi con due ordinanze del 4 gennaio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi proposti rispettivamente da Alessandra Nannini e da Caterina Jacchia contro il Ministero della Giustizia iscritte ai nn. 241 e 293 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19 e 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con due ordinanze emesse in data 4 gennaio 2005, di contenuto sostanzialmente analogo, il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, quinto comma, 24, primo comma e 17-*bis*, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, relativi alla procedura di valutazione delle prove di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato;

che il rimettente riferisce di essere stato investito della decisione con distinti ricorsi promossi da due candidate alla sessione del dicembre 2003 degli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'appello di Bologna, le quali in sede di valutazione delle prove scritte avevano riportato delle votazioni inferiori al complessivo punteggio di 90, venendo conseguentemente escluse dalla prova orale;

che ambedue le ricorrenti avevano denunciato la mancanza di motivazione del voto attribuito dalla commissione agli atti giudiziari redatti in materia civile e penale e la conseguente impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio negativo;

che secondo il t.a.r. la normativa di riferimento consentirebbe alla commissione di attribuire esclusivamente un punteggio numerico per ciascuna prova scritta;

che tale tesi troverebbe conferma sia nella prassi amministrativa espressa dalle circolari del 10 luglio 2000, prot. n. 7/2901300212678/UE e del 12 luglio 2001, prot. n. 7/19471V 2001 della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, indirizzate alle commissioni esaminatrici, sia nella consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, decidendo questa tipologia di controversie con sentenze redatte in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), mostra di ritenere manifestamente infondata ogni censura diretta a contestare la mancata motivazione della commissione esaminatrice nell'attribuzione di un punteggio;

che, a giudizio del rimettente, la questione prospettata sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* e non manifestamente infondata in quanto la disciplina in tema di correzione e valutazione degli elaborati scritti degli esami per l'abilitazione alla professione forense, recentemente introdotta dal d.l. n. 112, del 2003, convertito in legge n. 180 del 2003, così come interpretata dal Consiglio di Stato, contrasta con gli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione, apparendo irragionevole che la commissione giudicatrice non debba giustificare la concreta applicazione dei criteri che per legge devono essere predeterminati nella valutazione del singolo elaborato, attraverso l'indicazione degli specifici parametri tenuti presenti nell'attribuzione del punteggio;

che, secondo il t.a.r., la predetta normativa sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comportando una disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina dettata per i concorsi pubblici dall'art. 9 del d. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e dall'art. 9, comma 3, del d. P. R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale);

che la normativa impugnata contrasterebbe altresì con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, in ragione del carattere pubblico della professione forense, considerata come estrinsecazione di un pubblico servizio;

che infine la normativa impugnata violerebbe gli artt. 24 e 113 della Costituzione, per la compressione del diritto di difesa del candidato ingiustamente valutato, dato che, come ormai chiarito dalla prevalente giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo sull'attività della pubblica amministrazione investe anche le manifestazioni di discrezionalità tecnica, quali quelle che si traducono nel giudizio di idoneità espresso da una commissione esaminatrice, del quale deve potersi controllare la ragionevolezza, logicità e coerenza.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180;

che i giudizi, aventi ad oggetto la stessa norma, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che identica questione, sollevata con riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è già stata ritenuta manifestamente inammissibile da questa Corte, con l'ordinanza n. 466 del 2000, in quanto non «diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale», ma consistente piuttosto «in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma»;

che, con ordinanza n. 233 del 2001, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la stessa questione, non avendo il rimettente tratto le conseguenze applicative dell'interpretazione considerata conforme ai parametri costituzionali;

che con successiva ordinanza n. 419 del 2005, questa Corte ha ribadito l'inammissibilità di ogni questione attraverso la quale il rimettente tenda ad ottenere l'avallo della Corte ad una certa interpretazione, conte-

stando esplicitamente il presupposto interpretativo posto a base dell'ordinanza di rimessione — analogo a quello oggi in esame, ancorché riferito a diverso testo normativo — ed escludendo che la tesi dell'inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca «diritto vivente»;

che in tale ultima ordinanza questa Corte ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa fornisce un panorama articolato di possibili soluzioni interpretative, non limitandosi alla sola tesi che esclude l'obbligo di motivazione nelle operazioni di giudizio conseguenti a valutazioni tecniche ma estendendosi sino a quella che invece ritiene applicabile il medesimo obbligo anche ai giudizi valutativi ed a quella secondo cui la sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev'essere apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il concorrente abbia di ricostruire *per relationem* i criteri seguiti dalla commissione esaminatrice, ad esempio facendo riferimento ai criteri di massima predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti.

che, rispetto a tali principi, la scelta dell'odierno rimettente di focalizzare le proprie censure di costituzionalità sulla diversa normativa che disciplina la procedura per l'espletamento dell'esame di abilitazione alla professione forense, anziché sulla norma che impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, non muta i termini della questione di costituzionalità, dato che, sebbene riferita ad un diverso testo normativo, essa può ritenersi sostanzialmente coincidente con quella già decisa da questa Corte con le citate pronunce;

che, anche con riguardo alle norme impugnate, deve affermarsi l'insussistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che escluda l'obbligo di motivazione o che ritenga il punteggio in ogni caso idoneo a sintetizzarla;

che pertanto, anche con riferimento alla diversa normativa impugnata, va confermato il richiamato orientamento di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2006
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Energia - Norme della Provincia di Trento - Disposizioni urgenti in materia di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico - Modifica della precedente disciplina provinciale delle concessioni a seguito delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 promosse dalla Commissione europea e nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari (art. 1-bis, comma 16, d.P.R. n. 235/1977) - Proroga a favore dei concessionari uscenti - Anticipazione dei termini di presentazione delle domande al 31 dicembre 2005 per le concessioni in scadenza fino al 2010 - Rilascio o rinnovo delle concessioni previo accertamento della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque - Rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva in materia di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per violazione dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Mancata attesa della fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali (avvenuta successivamente alla emanazione della legge provinciale con la legge finanziaria 2006) - Mancato rispetto degli obblighi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e, di conseguenza, con le esigenze concorrenziali del mercato - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Provincia Trento 6 dicembre 2005, n. 17.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. e) e terzo; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, artt. 9, n. 9, e 107; Trattato CE, artt. 43 e 49.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Contro la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale, della legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17 (B.U.R. 7 dicembre 2005, n. 49), Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

L'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nell'assegnare alla potestà legislativa delle province la «utilizzazione delle acque pubbliche», esclude «le grandi derivazioni a scopo idroelettrico».

Disciplinando questa materia la legge provinciale ha, pertanto, sconfinato dalla sua potestà legislativa.

Già per questo la legge provinciale è costituzionalmente illegittima.

Resta da verificare se la sua legittimità possa essere fondata sull'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che estende alle Province autonome di Trento e Bolzano le forme di autonomia, più ampie rispetto alle precedenti, attribuite dalla legge stessa.

La norma impugnata è intervenuta in materia di concessioni a scopo idroelettrico, quindi in una materia, la produzione di energia, che rientra nella legislazione concorrente della Provincia.

L'art. 1-bis, comma 16, secondo periodo, del d.P.R. n. 235/1977 dispone che la legge provinciale si deve attenere ai principi della legislazione statale ed agli obblighi comunitari, in pratica agli stessi limiti previsti nel primo e nel secondo comma dell'art. 117 Cost. per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

L'art. 117, nel suo nuovo testo, non ha, pertanto, attribuito alle regioni a statuto ordinario un'autonomia maggiore di quella attribuita alle province autonome dallo statuto regionale, alle cui norme queste ultime debbono continuare ad attenersi.

I principi fondamentali in materia di concessioni idroelettriche sono fissati nell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, emanato in attuazione della direttiva 96/92/CE, «recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», nell'esercizio della delega attribuita dall'art. 36 della legge n. 128/1998.

La inderogabilità dei principi formulati in questa norma trova conferma da due diversi punti di vista normativi.

In primo luogo, perché la delega è stata disposta per la liberalizzazione del settore energetico, in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica, come previsto nella direttiva comunitaria. La materia interessata è, pertanto, la tutela della concorrenza cosicché la normativa statale, emessa in materia di legislazione esclusiva (art. 117, secondo comma, lett e), costituisce un limite assoluto per la legislazione regionale e provinciale.

In secondo luogo, perché le concessioni idroelettriche, che interessano fiumi che attraversano più regioni, non possono avere che una disciplina unitaria.

Il comma 1 della norma provinciale impugnata esclude l'applicazione dei commi da 7 a 11 ed il terzo, quarto e quinto periodo dell'art. 1-*bis*, comma 12, del d.P.R. n. 235/1977.

Quest'ultimo testo normativo è stato emanato ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 670/1972, dopo aver sentito la commissione paritetica, prevista al primo comma. L'art. 1-*bis* è una norma a base bilaterale che non può essere derogata o abrogata unilateralmente dalla provincia.

La regione non può valersi in proposito dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Come si è visto, la sua posizione, per quanto riguarda l'estensione della potestà legislativa, non è mutata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117 Cost.

Dal momento che la sua potestà legislativa non si è ampliata, viene a mancare la base costituzionale alla sua eventuale pretesa di modificare unilateralmente la disciplina bilaterale già in vigore.

Anche a voler superare questo argomento, resterebbe dal punto di vista sostanziale la violazione dei principi fondamentali portati dalla legge dello Stato, ai quali la provincia dovrebbe comunque attenersi, anche se fondasse il suo intervento legislativo sull'art. 10 già richiamato, con la conseguenza che non avrebbe potuto rendere inapplicabile nessuna delle norme che tali sono state dichiarate dalla legge provinciale impugnata.

I commi 7 e 8 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235/1977 corrispondono sostanzialmente al comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999; i commi 9 e 10 e 11 al comma 3 dell'art. 12; i periodi dell'art. 12 dichiarati non applicabili prevedono una disciplina di favore per gli enti provinciali.

Le norme del d.lgs. n. 79/1999 costituiscono, come si ripete, principi fondamentali ai quali la provincia si sarebbe dovuta attenere. Su di esse era, pertanto, precluso alla provincia di intervenire anche sotto il profilo della loro applicabilità.

L'utilizzazione di una concessione di grande derivazione comporta impegni imprenditoriali di entità notevole.

Per questo il quinto comma dell'art. 12 del d.lgs. ha previsto che, esclusi i casi di decadenza, rinuncia e revoca, la gara pubblica per l'attribuzione della concessione è indetta non oltre cinque anni antecedenti alla scadenza.

Per consentire il rispetto di questo termine nel comma 6 sono state prorogate al 31 dicembre 2010 le concessioni già scadute o in scadenza entro la stessa data.

La proroga, dunque, è stata disposta perché lo stesso spazio temporale fosse a disposizione degli interessati nel periodo transitorio, fine a che la nuova disciplina non fosse a regime.

Anche questa è una norma di principio: la garanzia del principio di uguaglianza non può variare in funzione della dislocazione delle concessioni. Di conseguenza gli spazi temporali non possono essere diversi regione per regione.

La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione (lettere n. 1999/4902 e n. 2002/1982, richiamate nella legge provinciale), per il diritto di preferenza a favore del concessionario uscente e, nella Regione Trentino-Alto Adige, a favore delle aziende elettriche delle province e degli enti locali.

Per neutralizzare le contestazioni nell'art. 1, commi, 483 e ss. della legge n. 266/2005 è stata introdotta una nuova disciplina in materia.

La legge provinciale impugnata è in conflitto anche con questa nuova disciplina, la cui natura di principio non può essere messa in dubbio in quanto rivolta a introdurre una normativa di applicazione generale, che assicuri il rispetto dei limiti comunitari su tutto il territorio nazionale.

Oltre a costituire un limite alla legislazione regionale e provinciale, la nuova disciplina sta a confermare la natura di principio di quella che ha sostituito, abrogandola.

La provincia si è poi riservata la verifica di un interesse pubblico prevalente incorrendo in questo modo in più di una violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

L'interesse pubblico prevalente dovrebbe essere quello ad un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico.

Se la competenza alla valutazione è assegnata alla provincia, l'interesse pubblico rilevante è quello provinciale, non tenendo conto che l'uso a fine idroelettrico investe interessi di carattere nazionale, come è detto espressamente dall'art. 117, terzo comma Cost.

L'interesse pubblico sussisterebbe anche nel caso di diretto utilizzo della acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario «mediante strutture alle proprie dirette dipendenze».

Di conseguenza un interesse di queste strutture all'utilizzo diretto anche a scopo non idroelettrico, lo farebbe diventare solo per questo prevalente.

L'utilizzo potrebbe intervenire a mezzo delle strutture alle dirette dipendenze provinciali, tra le quali rientrano anche gli enti di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 235/1977 alle cui preferenze, poco prima, era stato disposto di prescindere.

Questo utilizzo sarebbe consentito qualora assumesse prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso, popolazioni che possono essere solo quelle della provincia dal momento che quest'ultima non può attribuirsi poteri che investono territori diversi.

La riserva a queste condizioni finisce con l'integrare anche una nuova violazione comunitaria analoga a quella già contestata, alla quale si aggiunge, piuttosto che porvi rimedio.

Nel comma 2, precisamente nel comma 1-*bis* aggiunto al comma 1 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1988, sono richiamate «le domande previste nel comma 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977», che nel primo comma è stato dichiarato non più applicabile.

La norma è contraddittoria e già per questo costituzionalmente illegittima.

Per tutte le concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 è fissato al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione delle domande.

La legge è entrata in vigore l'8 dicembre 2005.

È stato, quindi, concesso un termine di poco più di venti giorni per le domande che riguardano concessione in scadenza nell'arco di cinque anni.

L'obiettivo pratico è evidente.

Anche a volerlo trascurare è altrettanto evidente la violazione sia degli artt. 43 e 49 del Trattato CE che dell'art. 12.6 del d.lgs. n. 79/1999.

Quest'ultimo principio risulta violato anche per non essere stata rispettata la proroga delle stesse concessioni fino al 31 dicembre 2010 per riconoscere a tutte le imprese interessate lo stesso tempo per predisporre le proprie domande.

Nel nuovo comma 12 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1998 è previsto, in prima applicazione, il rinnovo delle concessioni di grande derivazione in atto alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 1-*ter*, che vi è richiamato, fissa il termine del 31 dicembre 2005 per la presentazione delle domande «fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 1 e dal comma 13», vale a dire le deroghe già esaminate.

Non evita la illegittimità costituzionale della norma la riserva disposta nell'ultima sua parte perché le disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto, che fossero inserite nel decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 62/2006, resterebbero sostituite dalla disciplina provinciale.

Nel comma 12 sono richiamati anche i commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies*.

Nel comma 1-*quinqüies* sono ancora una volta richiamate le domande presentate ai sensi del comma 6 dell'art. 1-*bis*, d.P.R. n. 235/1977, in concorso con quelle presentate ai sensi dei commi 1-*bis* ed 1-*ter*. Ma per i procedimenti corrispondenti è disposta la sospensione in presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del concessionario uscente ai sensi dei commi 1-*ter* e 13, procedimenti che si estinguono nel caso di accoglimento di quelle domande.

Poiché il comma 1-*quinqüies* alla lett. a) prevede l'elencazione «delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo» senza indicare una data fissa come decorrenza del quinquennio, si ricava che la disciplina non ha carattere transitorio, ma che è di applicazione generale.

La violazione dei principi fondamentali formulati nell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 e nei commi 483 e ss. della legge n. 266/2005 è palese, ma, prima ancora, sono di nuovo violati gli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

Di conseguenza risultano costituzionalmente illegittime tutte le altre norme, riportate nella legge impugnata, strumentali rispetto a quelle esaminate.

Le norme impugnate si pongono in contrasto, sotto i profili esaminati, con l'art. 117 Cost., primo comma in relazione agli artt. 43 e 49 CE, con l'art. 117 Cost., secondo comma, lett. e), con l'art. 117 Cost., terzo comma, e con gli artt. 9, n. 9) e 107 dello Statuto regionale.

P. Q. M.

Si conclude perché siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

06C0047

N. 15

*Ordinanza del 1° giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 2006)
emessa dal G.u.p. del Tribunale di Potenza nei procedimenti penali riuniti a carico di Somma Faustino ed altri*

Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori - Previsione di soglie di non punibilità e della pena della reclusione da sei mesi a tre anni - Inadeguatezza di tale trattamento sanzionatorio - Contrasto con la normativa comunitaria in materia.

- Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile, nella parte in cui modifica l'art. 2622.
- Costituzione, artt. 11 e 117, in relazione all'art. 6 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento iscritto al n. 3087/2000 R.G. giudice dell'indagine preliminare (al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 3321/2004 R.G. (g.i.p.) a carico di Somma Faustino ed altri;

All'udienza del 1° giugno 2005;

Sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002 sollevata dalla pubblica accusa con riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione;

Sentita la difesa e letta la memoria difensiva depistata dagli imputati, i quali hanno dedotto la inammissibilità, la irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione prospettata dal pubblico ministero;

O S S E R V A

Il pubblico ministero dubita della conformità alla Costituzione (in particolare alle norme dettate dagli articoli 11 e 117 della Costituzione) dell'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002 (che ha riformulato il reato di falso in bilancio previsto e punito dall'art. 2621 del codice civile) nella parte in cui, nel disciplinare la nuova fattispecie di cui all'art. 2622 del codice civile, al comma quinto, prevede «la punibilità per i fatti previsti ai commi 1 e 3 è esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5%. Per la determinazione di tale soglia non si tiene conto del limite previsto per le valutazioni estimative dal comma successivo» nella parte in

cui, al sesto comma, prevede che «in ogni caso i fatti non sono punibili se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta» e nella parte in cui, al primo comma, prevede, in relazione al reato di falso in bilancio di cui all'art. 2622 del codice civile (consumato nell'ambito delle società non quotate in borsa), «la reclusione da sei mesi a tre anni».

Sostiene la pubblica accusa che la nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2002 sarebbe in contrasto con i principi dettati dal diritto comunitario in materia di diritto societario e, in particolare, con il principio sancito dall'art. 6 della direttiva del Consiglio Unione europea del 9 marzo 1968, n. 68/151/CEE (denominata prima direttiva sul diritto societario), che impone agli Stati membri dell'Unione europea di prevedere sanzioni adeguate per l'ipotesi di mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite.

Il pubblico ministero parte dal presupposto che l'obbligo degli Stati membri della comunità europea di introdurre sanzioni adeguate per reprimere la mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite consacrato nell'art. 6 della prima direttiva comunitaria sul diritto societario trovi applicazione anche nel diverso caso in cui il bilancio venga effettivamente presentato, ma contenga una falsa rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Tale interpretazione ha trovato di recente conferma nella sentenza adottata in data 3 maggio 2005 dalla Corte di giustizia della Comunità europea che, investita dal Tribunale di Milano e dalla Corte di appello di Lecce della questione interpretativa della direttiva n. 68/151/CEE, oltre che della quarta e della settima direttiva sul diritto societario, nei procedimenti riuniti C§8209; 387/2002, C§8209; 391/2002 e C§8209; 403/2002, ha chiarito — pur essendosi arrestata ad una pronuncia di rito — che «per quanto riguarda il regime sanzionatorio previsto dall'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario, la formulazione di tale disposizione fornisce di per sé un indizio nel senso che tale regime deve essere inteso come concernente non solo i casi di un'omissione di qualsiasi pubblicità dei conti annuali, ma anche quelli di una pubblicità di conti annuali non redatti conformemente alle disposizioni previste dalla quarta direttiva sul diritto societario relativamente al contenuto di tali conti» e che «l'art. 6 non si limita a prevedere l'obbligo per gli Stati membri di stabilire sanzioni adeguate per mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite, ma prevede un obbligo di tale tipo per mancata pubblicazione di tali documenti come prescritta dall'art. 2, n. 1, lettera f) della prima direttiva sul diritto societario.. che fa espresso riferimento all'armonizzazione prevista dalle norme relative al contenuto dei conti annuali».

Occorre, pertanto, esaminare nel merito la questione prospettata dal pubblico ministero e valutare se effettivamente la nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2002 sia in contrasto con l'obbligo sancito dall'art. 6 della prima direttiva comunitaria sul diritto societario a carico degli Stati membri e, in caso di esito positivo della suddetta verifica, individuare le conseguenze della violazione del diritto comunitario ad opera del legislatore statale, con particolare riferimento alla possibilità, prospettata dalla pubblica accusa, di investire la Corte costituzionale della decisione sulla conformità alla Costituzione della norma riconosciuta configgente con la disciplina comunitaria.

Il decreto legislativo n. 61 del 2002 (disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali), emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 366 del 2001 ed entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile, introducendo nuove disposizioni penali incriminatrici della presentazione di false comunicazioni sociali: l'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali), che prevede un reato contravvenzionale (procedibile di ufficio) per l'ipotesi di falsificazioni senza danno patrimoniale, e l'art. 2622 del codice civile (false comunicazioni in danno dei soci e dei creditori), che punisce, quale ipotesi delittuosa perseguibile a querela (salvo nel caso in cui si tratti di società quotate in borsa), la condotta di falsificazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, dalla quale sia derivato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Agli attuali imputati è contestato il reato di false comunicazioni sociali disciplinato dall'art. 2622 del codice civile e, pertanto, la valutazione della conformità al principio consacrato nell'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario deve essere circoscritta alla disciplina dettata per tale ipotesi di reato.

L'art. 2622 del codice civile prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni a carico degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, oppure omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Il quinto comma dell'art. 2622 del codice civile esclude la punibilità se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% ed il sesto comma dell'art. 2622 del codice civile prevede che, in ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Ritiene questo giudice che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 2622 del codice civile per il reato in relazione al quale si procede non presenti le caratteristiche che, a norma dell'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario, deve avere la sanzione diretta a reprimere la omessa o falsa pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite in termini di efficacia, di proporzionalità e di dissuasività.

L'art. 6 della direttiva n. 68/151/CEE (prima direttiva sul diritto societario), infatti, stabilisce che gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite come prescritta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera f).

Se adeguata è la pena proporzionata ed efficace in termini di dissuasività che — in conformità con il suo fondamento retributivo e la sua finalità di prevenzione generale e speciale — in concreto rappresenti un congruo corrispettivo del fatto illecito commesso, determinato in relazione alla gravità del reato e dell'offesa ed al rango dei beni tutelati dalla norma incriminatrice secondo la gerarchia desumibile dalla Costituzione, e in concreto risulti idonea a scoraggiare la reiterazione di comportamenti configgenti con la norma penale, tale non può essere considerata la pena edittale da sei mesi a tre anni di reclusione prevista dall'art. 2622 del codice civile per il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori.

A fronte di un reato plurioffensivo come quello che ci occupa, il quale lede non soltanto l'interesse patrimoniale dei soci e dei creditori sociali, ma anche l'interesse dei terzi ed il loro affidamento circa una fedele rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, non appare idonea a soddisfare adeguatamente il parametro della corrispettività — che non soltanto costituisce il limite logico del potere punitivo dello Stato di diritto, ma persegue anche una finalità generale preventiva — una pena che non supera il limite edittale massimo di tre anni di reclusione e che, di conseguenza, non soltanto consente l'accesso al rito alternativo al dibattimento dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, ma di regola, in difetto di precedenti penali e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, è destinata ad essere condizionalmente sospesa e una pena la cui applicazione, comunque, e esclusa in tutti i casi in cui non si sia verificata, quale conseguenza della condotta illecita, una sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società oppure non venga accertato il superamento di soglie di tolleranza espresse in valori percentuali, come se per ledere il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, rappresentato anche dall'affidamento dei creditori e dei terzi in una fedele riproduzione della situazione patrimoniale della società, non sia di per sé sufficiente la semplice intenzionale falsificazione dei dati contabili.

Quanto alla efficacia dissuasiva della pena, che deve essere valutata con riferimento non soltanto al tipo ed alla misura della sanzione, ma anche alla probabilità che la stessa possa essere irrogata in concreto, nel caso di specie la pena prevista per il reato di false comunicazioni non appare idonea a scoraggiare la violazione del precetto penale: a fronte di un limite edittale massimo di tre anni, il termine di prescrizione del reato, anche in presenza di atti interruttivi, appare eccessivamente breve e, di conseguenza, inidoneo ad assicurare la punizione dei colpevoli, tenendo conto non soltanto della particolare struttura del reato di cui si discute, ma anche della complessità delle indagini necessarie per il suo accertamento, oltre che delle garanzie che caratterizzano il sistema processuale vigente e che determinano inevitabilmente un allungamento dei tempi necessari per giungere ad una pronuncia irrevocabile.

Infatti, il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori si consuma con il deposito del bilancio e da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato, che, alla luce della nuova disciplina, è di sette anni e mezzo: considerato che la *notitia criminis* di regola non viene acquisita immediatamente dopo la pubblicazione del bilancio, ma soltanto in seguito a verifiche ispettive, considerato che non soltanto l'attività di indagine, ma anche quella di acquisizione della prova in dibattimento presuppongono l'esame di copiosa documentazione e l'espletamento di complesse consulenze contabili (rese indispensabili dalla previsione di soglie di tolleranza espresse in valori percentuali), con un inevitabile allungamento dell'iter procedimentale, e considerato, infine, che il procedimento penale presuppone il rispetto di una serie di garanzie che dilata necessariamente i tempi di definizione del giudizio, di regola passa attraverso tutti e tre i gradi di giudizio e rientra nella cognizione del giudice collegiale, con la conseguente necessità della celebrazione dell'udienza preliminare, appare estre-

mamente difficile che il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 del codice civile venga accertato e punito con sentenza irrevocabile nel rispetto del termine di prescrizione di sette anni e mezzo dal momento della sua consumazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo giudice che, tenendo conto della scarsa efficacia retributiva e dissuasiva riconducibile al regime sanzionatorio previsto per il reato di false comunicazioni in danno dei soci e dei creditori punito dall'art. 2622 del codice civile, non si possa riconoscere la congruenza della riformulazione del reato di falso in bilancio introdotta da decreto legislativo n. 61 del 2002 con il principio della adeguatezza della sanzione consacrato nell'art. 6 della prima direttiva comunitaria sul diritto societario per l'ipotesi della omessa pubblicazione del bilancio o della esposizione in bilancio di una situazione economica e patrimoniale non corrispondente al vero.

Quanto alle conseguenze che sono riconducibili alla violazione, ad opera del legislatore statale, del precetto consacrato in una direttiva comunitaria, la circostanza che la Corte giustizia della Comunità europea abbia escluso la diretta operatività della suddetta direttiva, in quanto tale, all'interno dello Stato italiano (non potendo avere una direttiva come effetto, di per sé, indipendentemente da una legge interna adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati) non implica di per sé la irrilevanza del riconosciuto conflitto.

La Corte costituzionale in più occasioni ha escluso che le norme derivanti da atti normativi della comunità europea possano costituire parametro nei giudizi di sua competenza, sul presupposto che le stesse, pur potendo derogare a norme interne di rango costituzionale, appartengono ad un ordinamento distinto, anche se coordinato, rispetto a quello interno e, pertanto, non possono essere qualificate come atti interni aventi valore costituzionale alla stregua dell'ordinamento nazionale (Corte costituzionale n. 232 del 1989 e n. 117 del 1994): pertanto, in caso di conflitto fra una norma interna preesistente o successiva ed una direttiva comunitaria non potrà essere sollevata questione di legittimità costituzionale utilizzando quale parametro di valutazione la norma comunitaria.

Ritiene, però, questo giudice che il rinvio pattizio al diritto comunitario implicitamente contenuto nell'art. 11 della Costituzione ed il vincolo per il legislatore statale al rispetto della normativa comunitaria contenuto nell'art. 117 della Costituzione (come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001) consentano di utilizzare quali norme costituzionali di riferimento, per verificare la legittimità della legge statale configgente con una direttiva comunitaria, proprio l'art. 11 e l'art. 117 della Costituzione.

L'art. 117 della Costituzione (così come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001) stabilisce che lo Stato esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'art. 11 della Costituzione stabilisce che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.

L'adozione della legge di esecuzione del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea — in attuazione della norma dettata dall'art. 11 della Costituzione e del rinvio patrizio ivi contenuto — ha determinato il trasferimento agli organi comunitari di competenze normative nelle materie agli stessi riservate e, quale conseguenza della sottostante limitazione della sovranità nazionale, ha consentito che atti normativi appartenenti all'ordinamento comunitario producano effetti direttamente nell'ordinamento interno, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato eventualmente incompatibile.

L'art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea (già art. 189 del testo originario) prevede che per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Posta la immediata e diretta applicabilità delle norme comunitarie contenute nei Regolamenti sancita espressamente dal Trattato, con riferimento all'ipotesi di contrasto fra una norma interna ed un regolamento comunitario la giurisprudenza costituzionale è pervenuta alla conclusione che il regolamento comunitario è sempre e subito applicato dal giudice italiano, che considererà *tamquam non essent* le configgenti disposizioni della legge interna, anteriori o successive all'adozione della norma comunitaria, e le disapplicherà nella regolamentazione della fattispecie concreta (Corte costituzionale n. 170 del 1984 e n. 168 del 1991).

Il riconoscimento della immediata e diretta applicabilità delle norme comunitarie nell'ordinamento interno degli Stati membri è stato, poi, esteso dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale, in presenza di determinate condizioni, anche alle «direttive, purché self executing, cioè contenenti prescrizioni incondizionate (tali da non lasciare alcun margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precise (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con completezza in tutti i loro elementi).

Nel caso di specie l'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario senza dubbio non può ricevere immediata e diretta applicazione nell'ordinamento nazionale *in primis* perché dall'applicazione di una direttiva comunitaria non può mai derivare di per sé — indipendentemente dall'adozione di una legge interna di attuazione — un aggravamento della responsabilità penale dell'imputato (ragione che ha indotto la Corte di giustizia ad arrestarsi ad una pronuncia di rito all'esito del procedimento in cui era stata investita della questione interpretativa della direttiva che ci occupa sollevata dai giudici nazionali) e, poi, perché si tratta di una norma programmatica che non presenta le caratteristiche strutturali individuate dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale per il riconoscimento della diretta applicabilità delle direttive comunitarie all'interno dell'ordinamento nazionale.

Infatti, il precetto contenuto nell'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario non prevede una fattispecie astratta determinata con completezza in tutti i suoi elementi e soprattutto lascia allo Stato membro un certo margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti per la sua attuazione.

Ne consegue che — esclusa la immediata operatività dell'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario nell'ordinamento nazionale ed esclusa la possibilità di disapplicazione della norma riconosciuta con essa confligente — la ritenuta violazione della norma programmatica contenuta nell'art. 6 della direttiva n. 68/151/CEE ad opera della legge interna di riforma del reato di falso in bilancio può assumere rilevanza soltanto sotto il diverso profilo della lesione, da parte del legislatore italiano, del principio costituzionale consacrato nell'art. 11 della Costituzione — che vincola lo Stato al rispetto degli impegni assunti con la adesione alla Comunità europea e la conseguente accettazione di una compressione della propria potestà legislativa nelle materie riservate alla competenza sovranazionale degli organi comunitari —, e sotto il profilo della violazione della norma contenuta nell'art. 117 della Costituzione (così come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001), che prevede espressamente l'obbligo dello Stato e delle Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria.

Riconosciuta, pertanto, la ammissibilità e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002 sollevata dal pubblico ministero con riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione nella parte in cui, con la introduzione del reato di false comunicazioni in danno dei soci e dei creditori di cui all'art. 2622 del codice civile e con la previsione per tale reato di soglie di non punibilità e della pena edittale da sei mesi a tre anni, non stabilisce una sanzione adeguata, ponendosi in contrasto con la norma dettata dall'art. 6 della direttiva n. 68/151/CEE, non resta che verificare la pregiudizialità della stessa questione ai fini della definizione del presente procedimento.

Gli attuali imputati sono chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 2622 del codice civile per fatti commessi sotto il vigore dell'art. 2621 del codice civile nella sua originaria formulazione: si tratta di falsi in bilancio che sarebbero stati commessi al termine degli esercizi 1996, 1997 e 1998, in relazione ad alcuni dei quali il termine di prescrizione potrebbe essere già maturato nel corso delle indagini preliminari o prossimo a scadere e per i quali sarebbe, comunque, necessaria la valutazione (non eseguita nel corso delle indagini, in quanto concluse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina) del superamento delle soglie di tolleranza previste dall'art. 2622 del codice civile, valutazione che dilaterrebbe notevolmente i tempi di definizione dell'udienza preliminare e condurrebbe verosimilmente ad una pronuncia di estinzione del reato per effetto del maturare *medio tempore* del termine prescrizione.

Questo giudice ritiene, pertanto, la prospettata questione di contrarietà della nuova disciplina normativa del falso in bilancio alle norme costituzionali rilevante ai fini del presente giudizio, stante l'idoneità di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della disciplina del reato di false comunicazioni sociali introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2002 ad incidere sull'esito del procedimento: tale pronuncia, infatti, determinando la cessazione *ex tunc* dell'efficacia della disposizione dettata dall'art. 2622 del codice civile introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002, consentirebbe la riespansione e l'applicazione della norma penale incriminatrice del reato di falso in bilancio nella sua originaria formulazione, con la conseguente operatività del termine di prescrizione di dieci anni e, in presenza di atti interruttivi, di quindici anni ed il riconoscimento della completezza, ai fini della decisione, dell'attività d'indagine svolta.

In proposito, appare opportuno rilevare che l'intervento della Corte costituzionale e l'applicazione della norma dettata dall'art. 2621 del codice civile nel suo testo originario al caso di specie in ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2002 sarebbero consentiti, a parere di questo, dalla circostanza che i reati contestati agli attuali imputati sono stati commessi sotto il vigore della norma penale incriminatrice nella sua formulazione originaria e, pertanto, anche se si tratta di una norma meno favorevole rispetto a quella della cui conformità alle norme costituzionali si dubita, la sua riepansione per effetto della eventuale caducazione, da parte della Corte costituzionale, della riformulazione del reato di falso in bilancio introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2002 non si tradurrebbe in una violazione del principio costituzionale *nullum crimen sine lege*.

Tale principio, sancito dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, in ossequio al principio del *favor libertatis* e all'esigenza della certezza del diritto, impone che nessuno sia punito o sia punito più severamente per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto come reato o era punito con pene meno severe: nel caso di specie in cui il fatto illecito è stato commesso nel vigore della norma meno favorevole, la eventuale rimozione, con efficacia *ex tunc*, della norma penale successiva più favorevole al reo non provocherebbe l'assoggettamento ad una disciplina meno favorevole (sotto il profilo della integrazione del fatto reato o della sanzione allo stesso applicabile) di una fattispecie non prevista come reato oppure punita meno severamente al momento della sua realizzazione, ma determinerebbe semplicemente l'applicazione della norma incriminatrice in costanza della quale il reato è stato commesso in conformità con il principio *nullum crimen nulla poena sine lege*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002, così come sollevata dal pubblico ministero, per violazione dell'art. 11 e dell'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 68/151/CEE, occorre disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione, con la conseguente sospensione del giudizio in corso.

Quanto alla richiesta di pronuncia di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione formulata dalla difesa degli imputati Aiello Alfredo e Semeraro Giuseppe, la riconosciuta pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina del reato per il quale si procede rispetto all'esame del merito dell'imputazione esclude che possa procedersi alla adozione del provvedimento richiesto prima che sia stata decisa la sollevata questione di conformità alle norme costituzionali della disciplina penale da applicare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002 (che ha sostituito il Titolo XI del libro V del codice civile) nella parte in cui, nel disciplinare la nuova fattispecie di cui all'art. 2622 del codice civile, al comma quinto, prevede «la punibilità per i fatti previsti ai commi 1 e 3 è esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5%. Per la determinazione di tale soglia non si tiene conto del limite previsto per le valutazioni estimative dal comma successivo», nella parte in cui, al sesto comma, prevede che «in ogni caso i fatti non sono punibili se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta» e nella parte in cui, al primo comma, prevede, in relazione al reato di falso in bilancio di cui all'art. 2622 del codice civile consumato nell'ambito delle società non quotate in borsa, «la reclusione da sei mesi a tre anni», per violazione dell'art. 11 e dell'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 68/151/CEE;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione;

Dispone la sospensione del presente procedimento;

Manda alla cancelleria la trasmissione degli atti alla segreteria della Corte costituzionale e per gli adempimenti.

Potenza, addì 1^o giugno 2005

Il giudice dell'udienza preliminare: MAGARELLI

N. 16

*Ordinanza del 31 agosto 2005 emessa dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di M.G. ed altro*

Reati e pene - Alterazione di stato - Alterazione dello stato civile di un neonato, nella formazione di un atto di nascita, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità - Trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per il reato di alterazione di stato civile mediante la sostituzione di un neonato (art. 567, primo comma, cod. pen.) e per il reato di infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale (art. 578 cod. pen.) - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità delle pene.

- Codice penale, art. 567, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da M.G., n. a Galvanico il 29 ottobre 1956, C.R., n. a Salerno il 29 ottobre 1955 avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa in data 26 maggio 2004;

Letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;

Udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;

Udita la requisitoria del P.G., G. Viglietta, il quale ha concluso per l'infondatezza dei ricorsi ed ha richiesto che la Corte sollevi la questione di costituzionalità dell'art. 567 comma 2 cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost.;

Uditi i difensori, avv. G. Sofia per C. e, in sostituzione dell'avv. E. Volino, per il M., i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi; osserva in

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza del Tribunale di Salerno 5 marzo 2002, R.C. e G.M. furono dichiarati colpevoli del delitto d'alterazione di stato, previsto e punito dall'art. 567, comma 2 cod. pen., loro ascritto per dichiarazioni di paternità naturali da essi rispettivamente rese in data 31 luglio 1982 e 18 agosto 1983, in relazione a due neonate venute alla luce presso la clinica Villa del Sole di Salerno, da donne che non consentivano di essere nominate, alle quali veniva imposto il nome di V.C. e A.M.

Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli imputati furono condannati ciascuno alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, con l'interdizione dalla potestà genitoriale e dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (pene condonate).

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, che in data 26 maggio 2004 ha confermato tale decisione, ricorrono per cassazione gli imputati, richiedendone l'annullamento per plurimi motivi di diritto sostanziale e processuale.

Il procuratore generale, nella sua requisitoria dibattimentale, ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi dedotti dagli imputati, ma ha richiesto che la Corte sollevi incidente di costituzionalità dell'art. 567, comma 2 cod. pen. per violazione dei principi d'uguaglianza e di proporzionalità delle pene.

Considerato in diritto

2. — Il Collegio condivide tale dubbio di costituzionalità.

Dei principi d'uguaglianza (che vieta di sanzionare più gravemente ipotesi delittuose meno gravi) e proporzionalità delle pene, la Corte costituzionale ha fatto un uso assai sobrio, ma li ha tuttavia applicati in almeno tre precedenti: le sentenze n. 218/1974 e 176/1976 in materia di caccia, per comparazione tra fattispecie diverse punite con la stessa pena, e la sentenza n. 341/1994 che ha ritenuto sproporzionata la pena edittale minima in materia d'oltraggio (con ampie motivazioni sociologiche e storico-culturali).

Non ignora il Collegio che la questione è stata già più volte prospettata senza successo alla Corte di cassazione (nel 1987, nel 1990, nel 1991), ma le ripetute dichiarazioni di manifesta infondatezza non appaiono convincenti.

La Corte di legittimità, confrontando le due norme incriminatrici previste dai due commi dell'art. 567 ha affermato che l'ipotesi di reato prevista nel primo comma presuppone l'avvenuta acquisizione dello stato civile da parte dei due neonati, oggetto successivamente di scambio tra di essi; quella prevista dal secondo comma si concreta, invece, nell'attribuzione al neonato che n'è ancora privo — mediante false dichiarazioni nella formazione del suo atto di nascita — di uno stato civile diverso da quello cui avrebbe diritto. La scelta del legislatore di punire assai più gravemente l'ipotesi prevista nel secondo comma non sarebbe perciò irrazionale e costituirebbe una scelta di politica criminale insindacabile.

Va osservato, tuttavia, che l'oggetto di entrambe le predette norme è la tutela dello *status filiationis*, e non già la fede pubblica in quanto tale (giacché, in tal caso, sarebbe sufficiente il delitto di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale). C'è un evidente *quid pluris* che investe l'interesse del minore e la rilevanza sociale della famiglia (anche costituzionalmente tutelata) come rapporto riconosciuto per legge, sulla base di un substrato naturalistico e appare evidente che, nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 567 cod. pen., si verifica un accordo, che può essere anche anteriore alla dichiarazione all'ufficiale di stato civile, mediante il quale si attribuisce a due neonati uno *status filiationis* oggettivamente falso, perché diverso da quello formale: due neonati acquisiscono una falsa identità e per conseguenza un diverso *status filiationis*, e proprio per questo il codice definisce anche tale reato come alterazione di stato. Tale comportamento è più grave perché la sostanziale attribuzione di un falso *status* presuppone una condotta materiale più complessa, un accordo che investe un numero maggiore di persone, conseguente attribuzione di un falso *status* a due soggetti, anziché uno.

Ciò consente di affermare, nella previsione sanzionatoria del secondo comma, l'esistenza di una lesione del principio di ragionevolezza stabilito dall'art. 3 Cost., secondo i parametri delle prime due citate sentenze della Corte costituzionale.

È soprattutto la concezione formalista del codice — che sembra attribuire una rilevanza prevalente all'atto pubblico come documento, anziché come presupposto delle condizioni di vita del neonato — che non risponde in alcun modo all'attuale coscienza sociale: basti pensare al trattamento estremamente favorevole riservato all'abbandono di neonato (art. 568 c.p.).

Va inoltre rilevato che una lesione del criterio di proporzionalità è ravvisabile anche di là della comparazione tra i due reati d'alterazione di stato. Nella coscienza sociale, in tutto il sistema penale e nella cultura occidentale il bene fondamentale è la vita: l'omicidio è il più grave delitto. E tuttavia il delitto d'alterazione previsto dall'art. 567, comma 2, cod. pen. è punito più gravemente dell'infanticidio in condizioni d'abbandono, materiale o morale (art. 578 cod. pen.): la madre che, in tale condizione, attribuisca un falso stato al neonato subito dopo il parto, affidandolo al falso padre, commette un delitto più grave della madre che, in identiche condizioni, lo sopprima.

La questione sollevata dal procuratore generale non è dunque manifestamente infondata e, nel caso in esame, assume rilevanza non soltanto in riferimento al trattamento sanzionatorio, peraltro condonato, ma anche in relazione alla maturazione della prescrizione dei reati. La più grave pena edittale prevista dal capoverso dell'art. 567 cod. pen., rispetto a quella del primo comma, sposta notevolmente i tempi di compimento della prescrizione, con la conseguenza che dovrebbe affermarsi la colpevolezza degli imputati oggi, quando le persone, il cui *status* fu in ipotesi alterato, hanno raggiunto l'età di ventidue e ventitre anni.

3. — Il presente giudizio va, perciò, sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La cancelleria dovrà notificare copia di questa ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, comma 2 cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, legge n. 87/1953.

Roma, addì 13 giugno 2005

Il Presidente: DERIU

Il consigliere estensore: IPPOLITO

N. 17

Ordinanza del 24 novembre 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da A.N.M. S.p.A. ed altro contro Regione Campania

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Proroga di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge censurata, del termine perentorio previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 - Irragionevolezza - Violazione dei principî dell'affidamento e di certezza del diritto, per la retroattività della norma impugnata - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di potere legislativo.

- Legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 1, comma 3; legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 2580/05 e n. 3025/05, proposti rispettivamente dalla A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilità), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Magaldi, giusta procura a margine della memoria depositata il 1° luglio 2005, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Toledo n. 106, e dal comune di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pizza e Giuseppe Tarallo, con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura municipale in Napoli, piazza Municipio, P.zzo S. Giacomo;

Contro la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Lacatena e Tiziana Monti dell'Avvocatura regionale, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81; per l'annullamento, del decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005 di riapprovazione dei conguagli riferiti ai contributi di esercizio erogati in acconto a favore dell'ANM per gli anni 1994-1997 e conseguenti conguagli compensativi; di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti, da imputare ai provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione della Amministrazione regionale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;

Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Col ricorso r.g. n. 2580/05, ritualmente notificato il 17 marzo 2005 e depositato il 31 marzo, l'A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilità) ha impugnato il d.d. del 4 febbraio 2005, n. 66, dell'Area generale di coordinamento 14 - Trasporti e viabilità della Giunta regionale della Campania, con cui l'Amministrazione, avvalendosi della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004 n. 8, ha riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto all'A.N.M. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, disponendo di conseguenza i conguagli compensativi *ex art.* 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 e dando atto della sussistenza di un saldo negativo a carico dell'A.N.M. da recuperarsi con successivi provvedimenti dirigenziali.

Esponde in fatto la ricorrente che con quattro distinte delibere del 3 marzo 2000, avvalendosi della riapertura dei termini stabilita dall'art. 17 della l.r. 5 agosto 1999, n. 5, la Giunta regionale della Campania aveva provveduto alla determinazione dei conguagli dei contributi regionali di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per gli enti e le aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.

Tali delibere erano successivamente annullate con sentenza n. 6558 del 22 ottobre 2002 di questa sezione, in quanto adottate dopo la scadenza del termine trimestrale previsto dall'art. 17, l.r. n. 5/1999 cit., del quale il tribu-

nale ha riconosciuto il carattere perentorio e decadenziale (in relazione al fatto che «l'esigenza di derogare al termine di cui all'art. 10, l.r. n. 16/1983 è ovviamente nata dalla sua natura perentoria, per cui sarebbe contrario ai principi della logica assumere che la disposizione emanata allo specifico scopo del differimento abbia viceversa previsto il carattere ordinatorio del termine medesimo»).

Con l'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004, n. 8, il termine previsto dall'art. 17 della l.r. n. 5/1999 è stato riaperto per ulteriori 90 gg. e col decreto dirigenziale n. 66/2005 di cui si è detto la regione ha provveduto alla riapprovazione dei conguagli.

Col ricorso in esame la ricorrente ha domandato l'annullamento di tale decreto, previa sospensione cautelare dell'efficacia, deducendone il contrasto con la menzionata sentenza n. 6558/02 di questo tribunale e censurando la legge regionale n. 8/2004 per violazione degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. nonché del principio di non retroattività delle legge e di gerarchia delle fonti tra la legge regionale e la legge quadro nazionale di riferimento (art. 6 della legge n. 151/1981), ragion per cui ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l.r. n. 8/2004, nonché dell'art. 17 della l.r. n. 5/1999.

Costituitisi in giudizio il comune di Napoli e la Regione Campania, quest'ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati, la mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

2. — Con ricorso di identico tenore notificato il 4 aprile 2004 e depositato il 20 aprile successivo, iscritto nel Ruolo generale col n. 3025/05, il comune di Napoli, lamentando la lesione di propri interessi in qualità di azionista unico dell'A.N.M. S.p.A., ha, a sua volta impugnato, il medesimo provvedimento.

La Regione Campania si è difesa con memoria.

3. — Alla camera di consiglio del 4 maggio 2005 fissata per l'esame delle istanze cautelari le cause sono state rinviate per la decisione nel merito.

Con memoria illustrativa depositata il 1° luglio 2005, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, l'A.N.M. si è costituita in giudizio col ministero di un nuovo avvocato.

Hanno altresì depositato memorie la Regione Campania ed il comune di Napoli, che, in particolare, ha controdedito alle eccezioni di rito sollevate dalla regione.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, uditi i difensori delle parti, i ricorsi sono stati tratti in decisione.

D I R I T T O

1. — Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi per la definizione degli stessi con unica sentenza, attesa la loro connessione oggettiva.

2. — È controversa nel presente giudizio la legittimità dell'atto con cui la Regione Campania ha riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 all'A.N.M. S.p.A., disponendo i conguagli compensativi *ex art.* 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 con rilevante saldo negativo a carico della predetta azienda.

3. — Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione regionale in relazione alla dedotta consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata.

3.1. — La questione della spettanza della giurisdizione in materia di contributi di esercizio a favore delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, dopo i mutamenti arrecati al quadro normativo dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, ha trovato soluzioni antitetiche nella giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, da un lato, e del Consiglio di Stato, dall'altro.

Invero, secondo la Corte di cassazione gli acconti erogati a titolo di contributo di esercizio (e, dunque, i contributi stessi) sarebbero corrispettivi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971 e, pertanto, le relative controversie non appartenerebbero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma resterebbero soggette agli ordinari criteri di riparto; con la conseguenza che, ritenendo la Cassazione che nei confronti di un atto vincolato della p.a. non sarebbero ipotizzabili situazioni di interesse legittimo, esse rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario (*cf.* Cass., SS.UU., 25 ottobre 2004, n. 20645; in termini, ma più succintamente, Cass., SSUU., 9 marzo 2005, n. 5056; 4 febbraio 2005, n. 2201).

Secondo il Consiglio di Stato, viceversa, sussisterebbe in materia di erogazione di finanziamenti alle predette imprese la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo rispettati entrambi i parametri di verifica

tracciati dalla Corte costituzionale, cioè l'appartenenza della controversia alla materia dei pubblici servizi e l'esercizio, nella stessa, di un potere autoritativo (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489, cui presta adesione Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 145).

In particolare, il giudice amministrativo d'appello ha affermato che anche l'erogazione dei contributi rientrerebbe nell'ambito della materia dei pubblici servizi, in quanto la provvista finanziaria (lunghi dal costituire un'attività meramente strumentale) sarebbe «concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilità di esistenza».

Quanto al presupposto dell'intervento dell'amministrazione in veste di pubblica autorità, secondo il Consiglio di Stato l'erogazione di fondi pubblici sarebbe espressione di autonomia finanziaria dell'Ente (in quel caso, come nel presente, della Regione) nonché esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile: da ciò l'autoritatività dell'intervento dell'Ente, che «attraverso il meccanismo della erogazione dei fondi per il funzionamento del servizio, viene in definitiva ad incidere unilateralmente sull'impianto organizzativo funzionale del servizio pubblico di autotrasporto locale».

Non osterebbe alla attrazione nella sfera della giurisdizione esclusiva delle questioni inerenti l'erogazione di pubblici contributi la circostanza che l'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, nel testo riformulato dalla Corte costituzionale, esclude dall'ambito della giurisdizione amministrativa sui servizi pubblici le controversie concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi». Secondo il Consiglio di Stato, difatti, occorre distinguere tra i contributi pubblici e ciò che viene, invece, corrisposto dagli utenti a titolo di tariffa quale prezzo del servizio corrisposto: i contributi, erogati al gestore del servizio al fine di integrarne la provvista finanziaria necessaria al suo esercizio, consistono in restazioni incombenti sulla sola amministrazione concedente e non gravano sull'utenza, innestandosi genericamente nel rapporto tra l'amministrazione ed il concessionario allo scopo di indennizzarlo per i costi sostenuti a fronte della prestazione del servizio (C.d.S., sez. V, n. 145/05 cit.).

A quest'ultimo insegnamento il Collegio ritiene di dover prestare adesione, concludendo pertanto per la ricorrenza, nel caso di specie, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

4. — Non trovano fondamento neppure le ulteriori eccezioni in rito delle parti resistenti.

Non si ravvisano, infatti, nel caso in esame controinteressati in senso tecnico ai quali il ricorso dovesse essere notificato, tali non essendo le altre imprese destinatarie dei contributi, la cui posizione soggettiva è disancorata da quella dei ricorrenti (T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 6558).

Non può ritenersi, inoltre, sussistere un onere di impugnazione degli atti presupposti costituiti dalle delibere di rilevazione dei costi effettivi di esercizio per gli anni dal 1994 al 1997, sia in relazione alla circostanza che la impugnazione proposta si incentra su un vizio autonomo del provvedimento impugnato, collegato alla dedotta censura di illegittimità costituzionale della legge regionale di riapertura dei termini (cfr. T.a.r. Napoli, n. 6558/02 cit.), sia soprattutto in quanto gli atti predetti (i.e., le delibere nn. 1217, 1218, 1219 e 1220 del 2000) sono stati già annullati con la più volte ricordata sentenza di questa Sezione n. 6558/02.

5. — I ricorrenti contestano la legittimità dell'atto di approvazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto alla A.N.M. S.p.A. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

5.1. — L'erogazione, ad opera delle Regioni, di contributi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è prevista dalla legge quadro 10 aprile 1981, n. 151, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Principi e procedure relativi erano dettati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 151/1981, dalla legge regionale della Regione Campania del 25 gennaio 1983, n. 16, e a tale legge — successivamente abrogata dall'art. 51 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3 — occorre far riferimento *ratione temporis*.

Stabiliva, dunque, la l.r. n. 16/1983 che i contributi venissero determinati annualmente per ciascuna azienda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferivano, in misura da coprire la differenza tra il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti derivanti dalla applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione (nonché le spese relative ad accordi integrativi aziendali), sulla scorta dei criteri di calcolo indicati nell'art. 2 della legge medesima.

Essi erano corrisposti trimestralmente in via anticipata sulla base delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente ed erano soggetti a successivo conguaglio (art. 2, ulteriore comma, l.r. n. 16/1983), che doveva avvenire entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferiva.

5.2. — Il termine fissato dall'art. 10 della l.r. n. 16/1983 per la determinazione dei conguagli («entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce») veniva successivamente differito dall'art. 17 della l.r. 5 agosto 1999, n. 5, limitatamente ai conguagli per il quadriennio 1994/1997, al trimestre successivo all'entrata in vigore della stessa l.r. n. 5/1999 (avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione, in data 12 agosto 1999, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania).

5.3. — La Regione Campania provvedeva alla determinazione dei conguagli a consuntivo dei contributi erogati a preventivo per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 con le delibere nn. 1217, 1218, 1219 e 1220, adottate nella seduta del 3 marzo 2000, oltre il termine suindicato: pertanto, dette delibere venivano annullate da questa sezione con la ricordata sentenza n. 6558/02.

5.4. — Il termine per la determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 è stato, infine, ancora riaperto dall'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004, n. 8, il quale stabilisce che «il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 17 è differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (pubblicata nel B.U.R.C. n. 55 del 16 novembre 2004 ed entrata in vigore, *ex art.* 8, il giorno successivo).

Avvalendosi della riapertura dei termini nuovamente stabilita con tale articolo, con il decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005, gravato con i ricorsi in esame, si è provveduto a disporre i conguagli per il quadriennio predetto a carico dell'A.N.M. per un totale di lire 99.351.856.000 e con un saldo finale negativo per l'A.N.M., al netto della compensazione (prescritta dall'art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999) con gli importi spettanti all'Azienda come contributi statali assegnati *ex lege* n. 194/1998, di € 3.111.796,94, da recuperare con successivi provvedimenti dirigenziali.

6. — Le ricorrenti hanno impugnato il d.d. n. 66/2005 deducendone il contrasto con l'efficacia esecutiva della ricordata sentenza n. 6558/02 di questo T.A.R. e chiedendo che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 8/2004, nonché dell'art. 17 della l.r. n. 5/1999, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42 e 97 Cost.

Pertanto, i profili dedotti non appaiono convincenti.

6.1. — Non è esatto, in primo luogo, che si tratterebbe di una legge provvedimento finalizzata a sottrarre l'oggetto del sindacato giurisdizionale e a vanificare, in tal modo, la tutela garantita dall'art. 24 Cost., poiché la legge regionale interviene con previsione generale ed astratta che potenzialmente riguarda tutte le aziende di trasporto.

6.2. — Sostengono, altresì, le ricorrenti che le disposizioni violerebbero il principio di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. nonché il principio *tempus regit actum*. Senonché anche tale questione è manifestamente infondata, in quanto nessuno dei due principi ha valenza costituzionale, salvo che per la previsione del comma 2 dell'art. 25 Cost..

6.3. — Le norme censurate non ledono i principi, pure dedotti, di annualità e continuità di bilancio, né vulnerata è la disciplina del computo dei contributi e conguagli su base annuale, dovendo procedersi anche per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 sulla base delle differenze calcolate anno per anno in base ai costi effettivi; incomprendibile è, poi, il riferimento ad un supposto principio di «certezza dei dati di riferimento» che sarebbe riconducibile all'art. 97 Cost.

Da qui la manifesta infondatezza anche di tale questione.

6.4. — In relazione al preteso contrasto con i principi di contabilità in materia di iscrizione dell'avanzo e del disavanzo e di salvaguardia degli equilibri di bilancio posti per gli enti locali dagli artt. 165, 187, 188 e 193 del d.lgs. 267/2000, non è indicato il parametro costituzionale leso (*cfr.*, nel senso dell'inammissibilità delle questioni che «non contengono elementi a cogliere il livello costituzionale delle censure», C. cost. sentt. n. 446 del 1994 e n. 342 del 1990) e la doglianza si risolve, in definitiva, nella denuncia di un preteso contrasto tra disposizioni di pari rango primario.

6.5. — Contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non è dato desumere una rilevanza costituzionale dei principi contabili di pertinenza ed attendibilità dei bilanci, né in relazione all'art. 41 Cost., che tutela la libertà d'iniziativa economica privata, né tantomeno in relazione all'art. 42 Cost., sulla proprietà.

Le disposizioni censurate, peraltro, non ledono il principio di competenza, giacché la circostanza che la legge regionale faccia rivivere l'obbligazione non contraddice la regola per cui il debito deve essere iscritto in bilancio quando è giuridicamente sorto (in questo caso, risorto), e non paiono violare in alcun modo il principio di veridicità e correttezza dei bilanci.

Della manifesta infondatezza della censura basata sull'art. 24 Cost. si è già detto *sub* 6.1., con argomentazioni che vanno qui esplicitamente richiamate, mentre le questioni sollevate con riferimento agli artt. 97 e 3 Cost. appaiono, nei termini proposti, alquanto generiche, e restano assorbite nelle considerazioni che verranno più innanzi sviluppate.

6.6. — Manifestamente infondate sono anche le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente.

La categoria delle leggi provvedimento, alla quale i ricorrenti riconducono, peraltro erroneamente, la normativa in questione, non contrasta infatti con la Costituzione, la quale non prevede una riserva di amministrazione e non pone al legislatore limiti diversi da quelli — formali — dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi (C. cost., sentt. nn. 59 e 60 del 1957; n. 143 del 1989, n. 62 del 1993; nn. 63 e 347 del 1995).

Infine, la legge regionale non incide che sul termine di decadenza per la determinazione dei conguagli, senza influire sull'*an* ed il *quantum* della pretesa e lasciando, perciò, impregiudicata la sindacabilità dell'applicazione nel concreto dei criteri di determinazione dei conguagli indicati nell'art. 10 l.r. n. 16/1983 e della istruttoria a monte della richiesta economica.

7. — Ciò posto, le disposizioni contenute nel combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 8/04 e dell'art. 17, comma 1, l.r. n. 5/1999 presentano nondimeno profili di dubbia costituzionalità che, per la rilevanza delle stesse nel presente giudizio, impongono la rimessione delle relative questioni al vaglio del giudice delle leggi.

In particolare, ad avviso di questo tribunale le norme in parola appaiono in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 Cost., per le ragioni di seguito esposte.

7.1. — Il Tribunale dubita, anzitutto, della costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania del 12 novembre 2004, n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale campana 5 agosto 1999, n. 5, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che riguarda non solo l'organizzazione dei pubblici uffici, ma anche la funzione e le finalità dell'azione amministrativa (C. cost. sentt. n. 74 del 1999; n. 135 del 1998).

Non ignora il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, per cui il richiamo all'art. 97 Cost. implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (*ex multis*, C. Cost. sentt. n. 250 del 1993; n. 63 del 1995).

La stessa Corte costituzionale, tuttavia, ha, altresì, chiarito che la arbitrarietà e l'irragionevolezza della disciplina denunciata è desumibile anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito (C. cost., sentt. n. 134 del 1996 e n. 306 del 1995).

Nel caso concreto, il legislatore regionale ha riaperto il termine (da esso stesso ritenuto decadenziale, come osservato da questo tribunale nella sent. n. 6558/02 cit.: *cfr. supra*, § 1 della narrativa in fatto) per definire i conguagli relativi a circa dieci anni addietro, senza valutare l'impatto che ciò avrebbe avuto sugli equilibri di bilancio dei soggetti interessati e sui servizi sovvenzionati, e quindi, in definitiva, sugli interessi pubblici in gioco.

Invero, come dimostra platealmente il caso dell'A.N.M., l'effetto della disciplina censurata può determinare la reviviscenza di debiti di entità tale da pregiudicare la stessa solidità del soggetto debitore, ove trattasi di aziende che esercitano un servizio pubblico, quale quello di trasporto, la cui remuneratività e sostenibilità dipendono, in definitiva, dalla contribuzione di mano pubblica, che concorre in maniera decisiva alla remunerazione dei fattori produttivi (nel caso dell'A.N.M., il debito «risorto» ammonta a circa 100 miliardi di lire).

Il disposto degli artt. 1, comma 3, l.r. n. 8/2004 e 17, comma 1, l.r. 5/1999 viene così a ledere la funzionalità stessa del servizio pubblico svolto dalle aziende interessate (come dimostra, in concreto, il caso esemplificativo dell'A.N.M.) e ciò rende l'intervento legislativo irragionevole e contrario al canone costituzionale contenuto nell'art. 97 Cost.

La stessa Corte costituzionale ha d'altronde avuto modo di osservare che il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. è accomunato con il principio del controllo contabile dell'art. 103 Cost. dal fine di assicurare la efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici; e sembra, invero, al Collegio che tale affermazione possa valere per la gestione della cosa pubblica in generale, consentendo di prescindere dalla questione della natura delle singole aziende interessate al provvedimento legislativo *de quo*.

7.2. — Le previsioni dell'art. 1, comma 3, l.r. n. 8/2004 e dell'art. 17, comma 1, l.r. n. 5/1999 destano nel tribunale un ulteriore dubbio di costituzionalità.

L'intervento legislativo sovviene, infatti, a distanza di numerosi anni per consentire nuovamente alla regione l'esercizio di quel conguaglio che la stessa si era lasciata sfuggire per decorso del termine stabilito dalla legge all'epoca vigente.

Senonché, il legislatore può modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori soltanto entro i limiti della ragionevolezza (*ex multis* C. cost., sentt. n. 446 del 2002; n. 525 del 2000; n. 416 del 1999).

Ed invero, costituiscono limiti all'esplicazione della potestà legislativa, per i valori costituzionali che essi rappresentano, i principi di tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio con-

turato allo Stato di diritto (C. cost. sentt. n. 525 del 2000 cit.; n. 397 del 1994; n. 424 del 1993, n. 39 del 1993; n. 349 del 1985), e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico n. 397 del 1994 cit.; n. 6 del 1994; n. 429 del 1993; n. 822 del 1988).

Nel caso di specie, la legge regionale n. 8 del 2004 interviene, con l'art. 1, comma 3, ed in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, della l.r. n. 5/1999, su una situazione giuridica sostanziale ormai da tempo consolidatasi, ledendo in tal modo l'affidamento delle aziende interessate alla stabilità della disciplina dettata dall'art. 10 della l.r. n. 16/1986 e delle posizioni giuridiche su di essa fondate e dunque, in definitiva, l'affidamento dei cittadini nella certezza e sicurezza giuridica.

La compressione di questi valori costituzionalmente rilevanti non appare assistita da altra giustificazione che da quella di consentire alla Regione di porre rimedio, limitatamente agli anni in considerazione, all'inosservanza, da parte della sua struttura amministrativa, di termini legislativi ormai da lungo tempo scaduti, e perciò realizza un'ipotesi di eccesso di potere legislativo, ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt. 117, 123 e 127 Cost., relativi all'attività legislativa regionale), nonché con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

7.3. — Il Collegio dubita, infine, della legittimità costituzionale delle norme in esame per contrasto col principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost.

Il legislatore regionale ha difatti riaperto il termine (perentorio) per la determinazione dei conguagli a consuntivo non già per l'intero periodo in cui ha trovato applicazione la l.r. 25 gennaio 1983, n. 16, ma solamente per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

Ciò viene a determinare, secondo questo Tribunale, un'inammissibile ed ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di quelle aziende di trasporti, parimenti beneficiarie delle contribuzioni previste dalla l.r. n. 16/1983, che abbiano tratto anch'esse vantaggio patrimoniale dall'inosservanza del termine concesso alla regione dall'art. 10 l.r. n. 16/1983, in relazione, tuttavia, ad annualità diverse dal quadriennio 1994/1997.

Per effetto della normativa predetta, difatti, si sono venute a creare due diverse discipline in materia di conguagli dei contributi erogati alle aziende di trasporto in virtù dell'art. 2 della l.r. n. 16/1983: l'una che ha comportato, per i soli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, che il termine per l'applicazione dei conguagli fosse quello del 15 febbraio 2005 (= novanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 8/2004), l'altra in base alla quale per tutti gli altri anni, precedenti e successivi, il termine ha coinciso col 31 maggio dell'anno seguente quello di erogazione anticipata del contributo.

Questa disparità di disciplina, e conseguentemente di trattamento, delle posizioni delle diverse aziende di trasporto, sulla sola scorta del fatto che il loro debito per conguaglio sia riferibile ad un dato anno anziché ad un altro, appare al Collegio irragionevole ed in contrasto coi principi posti dall'art. 3 Cost.

8. — Le predette questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania del 12 novembre 2004, n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale campana 5 agosto 1999, n. 5, che alla luce delle considerazioni testé svolte devono ritenersi non manifestamente infondate, sono altresì rilevanti per la decisione del giudizio *a quo*.

L'applicazione delle disposizioni della cui legittimità si dubita condiziona, infatti, l'esito del giudizio promosso dalla ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto quest'ultimo in esse trova il proprio fondamento normativo.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania del 12 novembre 2004, n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, per contrasto con gli articoli 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della Sezione.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della medesima segreteria, alle parti in causa, al presidente della Giunta regionale della Campania nonché al presidente del Consiglio regionale della Campania.

Così deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio del 13 luglio e del 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CORAGGIO

L'estensore: GUARRACINO

N. 18

Ordinanza dell'11 ottobre 2005 emessa dal Giudice di pace di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Tiberio Carmela contro Unione dei Comuni «Città della Frentania e Costa dei Trabocchi»

Circolazione stradale - Rilevamento delle infrazioni stradali mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo - Potere del Prefetto di eliminare con proprio decreto su alcuni tratti di strada l'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione previsto dall'art. 200 del codice della strada - Eccesso di delega - Assenza nella legge n. 85/2001 di principi e criteri direttivi idonei a giustificare la compressione del diritto dell'automobilista alla contestazione immediata - Violazione del diritto di difesa.

- Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2002, n. 168, art. 4, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 24 e 76; legge 22 marzo 2001, n. 85, art. 2, lett. s).

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva;

Letto il ricorso n. 271/C/05, depositato il 21 aprile 2005 da Tiberio Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana Lusi come da mandato a margine del ricorso introduttivo, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 3152/A-CF/04, elevato in data 20 novembre 2004 dalla Polizia municipale dell'Unione dei Comuni «Città della Frentania e Costa dei Trabocchi», notificato a mezzo servizio postale in data 24 febbraio 2005.

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

Considerato che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1, 2, 4 del decreto legge n. 121/2002, come modificato dalla legge n. 168/2002 violazione degli artt. 76, 77 e 24 Cost. e dell'art. 2, lett. s), legge n. 85/2001 nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata della violazione, prevista dall'art. 200 del c.d.s.

Ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la res giudicanda e la norma su indicata ritenuta incostituzionale appare rilevante:

poiché, nel caso di specie, l'omessa contestazione immediata è giustificata nel verbale contestato proprio sulla base di tali norme di cui non è da escludere, quindi, l'applicazione ai fini della decisione della causa.

Ritenuta la non manifesta infondatezza:

per violazione dell'articolo 76 della Costituzione che prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti;

per violazione della legge delega il Parlamento infatti promulgò la legge n. 85 del 22 marzo 2001 (legge delega) con la quale fissava all'art. 2 i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo doveva uniformare l'esercizio della funzione legislativa.

In particolare in materia di velocità l'art. 2, lett. s), della legge delega attribuiva al Governo il potere di rivedere la disciplina della velocità dei veicoli al fine di adeguarla alle caratteristiche ed alla classificazione delle strade ma non conferiva alcuna delega, neppure implicita all'emanazione di norme che innovano sostanzialmente il quadro normativo precedente.

In particolare la legge delega non attribuisce al Governo il potere di adottare norme che abrogano diritti soggettivi, quale è quella dell'obbligo della contestazione immediata, prevista dall'art. 200 c.d.s.

Nel caso in esame il Parlamento ha conferito un mero potere di riesame e di riordino dell'istituto, da intendersi in senso minimale tale cioè da non consentire l'adozione da parte del legislatore delegato di norme innovative e restrittive.

Nel caso *de quo* nella legge delega non è individuabile alcun principio o criterio direttivo idoneo a giustificare l'innovazione introdotta dal Governo, avente carattere di maggior rigore rispetto alla legislazione precedente, in quanto abroga in sostanza il diritto di difesa immediato dell'automobilista.

Ciò comporta che il Governo non era abilitato ad adottare norme quali quelle dell'art. 4, commi 1, 2, 4, d.l. 121/2002.

L'articolo infatti prevede che su alcuni tratti di strade da individuarsi a mezzo di decreti prefettizi è possibile l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni dell'art. 142 e 148 c.d.s. in modo automatico abrogando il diritto soggettivo della contestazione immediata.

La previsione di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 del d.l. n. 121/2002 pertanto, realizza un eccesso di delega ed integra violazione dell'art. 76 Cost.

Il Governo è incorso in eccesso di delega e ha realizzato violazione dell'art. 76 Cost. anche sotto il profilo della delega conferita all'organo amministrativo, prefetto, per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile l'omessa contestazione immediata, la quale configura una sub delega della funzione legislativa non prevista dal Parlamento.

L'eliminazione dell'obbligo di contestazione immediata è basata, infatti, su un decreto prefettizio, che è atto amministrativo che deroga ed abroga una legge ordinaria (art. 200 c.d.s.).

Che inoltre l'art. 4 citato potrebbe essere incostituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione. L'abrogazione sostanziale dell'art. 200 c.d.s., ad opera dell'art. 4, comma 2 e 4, d.l. 121/2002 fa venir meno il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

L'art. 200 c.d.s. è, infatti, la realizzazione e concretizzazione di detto principio costituzionale mentre la deroga a detto articolo per effetto della legge citata è la negazione del diritto di difesa dell'automobilista che si vede notificare dopo alcuni mesi un verbale di contestazione per aver circolato su una strada ove non vige l'obbligo della contestazione immediata in forza di una decisione di un organo amministrativo che ha deciso quando e come il diritto di difesa può essere esercitato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1, 2 e 4 del decreto legge n. 121/2002 come modificato dalla legge n. 168/2002 per violazione dell'art. 76 e 24 della Costituzione e dell'art. 2, lett. s) della legge n. 85/2001, nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata della violazione prevista dall'art. 200 del c.d.s.

Sospende il presente giudizio n. 271/C del Ruolo Generale 2005;

Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 10 ottobre 2005

Il giudice di pace: LUCIA

N. 19

*Ordinanza dell'11 ottobre 2005 emessa dal Tribunale militare di Palermo
nel procedimento penale militare a carico di Calafato Calogero***Reati militari - Diffamazione - Possibilità di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilità della condotta - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analogo reato comune.**

- Codice penale militare di pace, art. 227.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Calafato Calogero, nato il 19 aprile 1966 a Ravanusa (AG), maresciallo CC. in servizio presso il R.O.S. di Palermo, imputato di diffamazione aggravata (artt. 47 n. 2, 227 commi 1 e 2 c.p.m.p.).

Calafato Calogero è stato tratto a giudizio innanzi a questo tribunale militare per rispondere del predetto reato di diffamazione aggravata. Secondo l'accusa, e come si rileva dalla lettura del capo d'imputazione, egli, in un esposto inviato a diverse autorità, avrebbe offeso la reputazione del brig. CC. Ferreri Maurizio attribuendogli vari fatti determinati.

All'udienza del 5 ottobre 2005 la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui, a differenza dell'art. 596 c.p. e alle condizioni da questo poste ai commi 3 e 4, non prevede la possibilità di provare i fatti attribuiti.

Una ricognizione dei dati normativi vigenti fa palese che l'art. 596 c.p., pur escludendo in via generale la prova liberatoria (comma 1), la ammette però nelle limitate ipotesi contemplate nei commi 2 e 3; e stabilisce (comma 4) che, se la verità del fatto è provata, l'autore dell'imputazione non è punibile. Questa speciale causa di non punibilità rimane del tutto ignota al codice penale militare, che non contiene alcuna norma analoga.

Deve ricordarsi che il regime originario voluto dal codice Rocco per i reati contro l'onore non prevedeva la possibilità della prova liberatoria, ma solo quella — eventuale — del deferimento a un giurì d'onore del giudizio sulla verità del fatto. La modifica apportata all'art. 596 c.p. nei termini tutt'oggi in vigore era intervenuta grazie all'art. 5, d.l. 14 settembre 1944, n. 288, che però nulla aveva disposto riguardo alle corrispondenti fattispecie militari. In tal modo il trattamento penalistico dei due settori, pressoché identico quanto alla morfologia complessiva delle figure criminose di ingiuria e diffamazione, aveva finito per diversificarsi profondamente in tema di cause di non punibilità: mentre nel codice penale comune si risolveva in senso liberale la questione del valore da attribuire alla verità dell'addebito, il codice militare, nato nel 1941, continuava a rispecchiare la sua matrice autoritaria, contraria ad ammettere la legittimità della pubblica censura ai comportamenti di determinati soggetti.

L'attuale disarmonia tra i due settori penalistici non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo possibile individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione; e per ciò stesso appare ingiustificato ex art. 3 Cost., poiché finisce per trattare la posizione dei militari imputati di ingiuria o diffamazione in modo pesantemente diverso da quello previsto per i non appartenenti alle Forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi.

Da ciò discende la non manifesta infondatezza della questione sollevata dalla difesa. Quanto alla sua rilevanza nel procedimento in corso, è appena il caso di rilevare che l'esito di quest'ultimo sarebbe ben diverso ammettendosi o negandosi la possibilità della prova liberatoria: poiché in un caso si potrebbe pervenire, e nell'altro no, a una pronuncia favorevole all'imputato nei termini previsti dall'art. 596 comma 4 c.p.

P. Q. M.

Viste le norme richiamate nonché l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, come fa invece l'art. 596 commi 3 e 4 c.p., la possibilità di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilità della condotta;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 5 ottobre 2005

Il Presidente estensore: MESSINA

06C0046

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G605005/001) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 2 0 1 *

€ 4,00